

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 febbraio 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI
SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE PROVINCIALE 9 aprile 2024, n. 17.

Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2. (24R00348).....

Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2024, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 10/R (Regolamento dei punteggi in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))". (24R00349).....

Pag. 8

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2024, n. 11.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 2023. (24R00309).....

Pag. 10

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2024, n. 12.

Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2024 - 2026 e II Variazione. (24R00310).....

Pag. 16

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 2024, n. 8.

Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2023. (24R00296).....

Pag. 19

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 2024, n. 9.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024-2026. (24R00297).....

Pag. 19

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2024, n. 15.

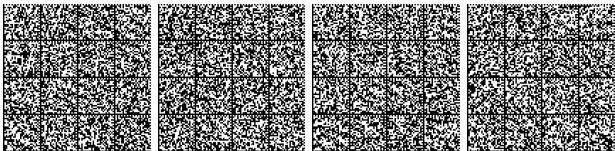
Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla l.r. 38/2007. (24R00184) ..

Pag. 42

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2024, n. 16.

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006. (24R00202).....

Pag. 46





REGIONE PIEMONTE

LEGGE PROVINCIALE 9 aprile 2024, n. 17.

Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15S3 dell'11 aprile 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.****Finalità e oggetto**

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico, in particolare delle zone montane, in armonia con le esigenze di valorizzazione del territorio, del paesaggio e dei beni naturalistici e ambientali, disciplina la costruzione e l'esercizio degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, diretti ad assolvere funzioni turistiche e sportive, nonché di collegamento tra località diverse di uno o più comuni.

2. La presente legge non si applica agli impianti in servizio privato.

Art. 2.**Definizioni**

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) impianto funiviario per il trasporto di persone: l'impianto che utilizza una o più funi impiegate o come vie di corsa o come organi di trazione o come organi portanti e traenti;

b) servizio pubblico per il trasporto di persone: il servizio con offerta indifferenziata, reso alla collettività, con un periodo di apertura al pubblico, con orario prestabilito comunicato dall'esercente all'ente concedente e con l'emissione di un titolo di viaggio, ove previsto;

c) servizio privato: il trasporto di persone e cose al di fuori del servizio pubblico da svolgersi secondo opportune disposizioni emanate dal proprietario o gestore atte a garantire la sicurezza dei trasportati;

d) impianti di arroccamento: gli impianti che consentono di raggiungere l'area sciabile o la stazione sciistica superando zone inadatte alla pratica dello sci;

e) linee funiviarie interferenti: linee che servono sostanzialmente alle stesse finalità di trasporto, che hanno le medesime fonti di traffico e che realizzano una diretta integrazione di esercizio.

Art. 3.**Categorie di impianti funiviari**

1. Gli impianti funiviari in servizio pubblico si suddividono in due categorie:

a) la prima categoria comprende gli impianti funiviari in servizio di trasporto pubblico locale che si configura quale servizio finalizzato a consentire la mobilità della popolazione e costituiscono, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto di servizio pubblico locale, il collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi e le frazioni o zone all'interno dei centri medesimi;

b) la seconda categoria comprende:

1) gli impianti funiviari ad uso sportivo o turistico ricreativo inseriti in area sciabile e di sviluppo montano, come definita dall'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna);

2) gli impianti funiviari, anche di arroccamento, esterni, anche solo parzialmente, alle aree sciabili e di sviluppo montano.

Capo II**Costruzione ed esercizio degli impianti funiviari****Art. 4.****Regimi autorizzatori**

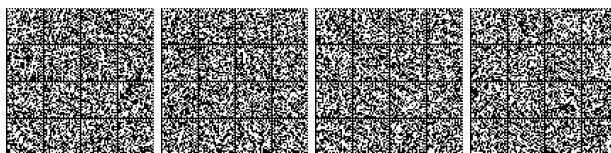
1. La costruzione di impianti funiviari, come individuati dall'art. 3, nonché l'esercizio pubblico e l'apertura degli impianti funiviari di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono soggetti a concessione.

2. L'esercizio pubblico e l'apertura di impianti funiviari come individuati dall'art. 3, comma 1, lettera b), sono soggetti ad autorizzazione.

3. L'ente concedente di cui all'art. 6, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, rilascia la concessione di cui al comma 1 o l'autorizzazione di cui al comma 2.

Art. 5.**Domanda di concessione per la costruzione di impianto funiviario**

1. La domanda di concessione per la costruzione di un impianto funiviario in servizio pubblico di cui all'art. 3, è presentata da parte dell'interessato all'ente concedente di cui all'art. 6 corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente, comprensiva di quella necessaria per il rilascio dei prescritti pareri da parte degli enti competenti, come definita dal disciplinare di cui all'art. 18.



Art. 6.

Rilascio della concessione per la costruzione di impianto funiviario

1. La concessione per la costruzione di impianti funiviari in servizio pubblico di cui all'art. 3, è rilasciata dall'unione montana di cui fa parte il comune sul cui territorio insiste l'impianto funiviario, previa deliberazione del comune, nonché secondo i criteri di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Se gli impianti insistono sul territorio di più comuni che fanno parte della medesima unione montana, la concessione di cui al comma 1 è rilasciata dall'unione montana, previa acquisizione delle deliberazioni dei comuni interessati.

3. Fatti salvi differenti accordi fra le unioni montane, se l'impianto funiviario insiste sul territorio di più comuni ubicati in differenti unioni montane, la concessione di cui al comma 1 è rilasciata dall'unione montana nel cui territorio insiste la maggior parte della linea dell'impianto, previa acquisizione delle deliberazioni dei comuni interessati.

4. Se gli impianti insistono su un territorio che non fa parte di una o più unioni montane, le competenze in capo alle unioni montane di cui al presente articolo sono demandate al comune territorialmente competente secondo le modalità di prevalenza di cui al comma 3, previa acquisizione delle deliberazioni dei comuni interessati.

5. Se gli impianti insistono sul territorio di più regioni, la concessione di cui al comma 1 è rilasciata da una delle regioni secondo le modalità di prevalenza di cui al comma 3 e in base a quanto disposto dall'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, se la competenza è della Regione Piemonte e l'impianto è ubicato nel territorio di un'unione montana, le competenze di cui al presente articolo ricadono su quest'ultima e se l'impianto insiste su un territorio che non fa parte di una o più unioni montane, la concessione è rilasciata dal comune territorialmente competente secondo le modalità di prevalenza di cui al comma 3.

7. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la concessione per la costruzione di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone e le opere a essi accessorie di cui all'art. 3 non è soggetta al contributo di costruzione di cui all'art. 16 del medesimo decreto.

8. Le eventuali strutture destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, alla ricettività alberghiera ed extralberghiera, nonché gli esercizi commerciali e quanto non afferente o funzionale al trasporto pubblico, per cui è rilasciata la concessione di cui al comma 1, sono soggetti al contributo di costruzione di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Art. 7.

Rilascio della concessione per l'esercizio pubblico di impianti funiviari

1. L'esercizio di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, come individuati all'art. 3, comma 1, lettera a), è subordinato al rilascio di una concessione di servizio pubblico da parte dell'unione montana di riferimento, come individuata ai sensi dell'art. 6, ovvero, in sua assenza, da parte del comune territorialmente competente.

2. La concessione all'esercizio pubblico di cui al comma 1 è rilasciata nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici, nonché di servizio di trasporto pubblico locale.

3. La durata massima della concessione di cui al presente articolo è definita dalla normativa statale vigente.

Art. 8.

Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio pubblico

1. L'esercizio di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, come individuati all'art. 3, comma 1, lettera b), è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'unione montana di riferimento, come individuata ai sensi dell'art. 6, ovvero, in sua assenza, da parte del comune territorialmente competente.

2. La durata dell'autorizzazione all'esercizio pubblico di un impianto funiviario è rapportata alla natura dell'impianto e coincide con la vita tecnica dello stesso stabilita dalle norme vigenti in materia.

Art. 9.

Domande di concessione per la costruzione in concorrenza

1. Sono considerate concorrenti e sono esaminate comparativamente secondo i criteri contenuti nel disciplinare di attuazione di cui all'art. 18:

a) due o più domande di concessione di costruzione relative a linee funiviarie finitime o interferenti fra loro o con altre linee che già dispongono di concessione, sia che riguardino linee singole sia sistemi di linee;

b) due o più domande di nuova concessione di costruzione riguardanti lo stesso impianto.

2. Nell'ipotesi di presentazione di una domanda di nuova concessione per la costruzione di cui all'art. 5, l'ente concedente di cui all'art. 6 avvia una procedura di pubblicazione dell'avvenuto deposito dell'istanza per valutare la presenza di possibili domande in concorrenza e se, entro il termine prescritto si presentano una o più domande in concorrenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. La procedura comparativa di cui al comma 1 non si applica:

a) per la realizzazione di un nuovo impianto in sostituzione di un impianto esistente e collocato sostanzialmente sulla stessa linea o nell'area sciabile di pertinenza dell'impianto sostituito da parte di un operatore che ne sia proprietario;



b) se per ragioni tecniche o logistiche, il nuovo impianto può essere realizzato soltanto dall'operatore proprietario degli impianti ivi esistenti.

Art. 10.

Pubblica utilità

1. La domanda di concessione per la costruzione di un impianto funiviario di cui all'art. 5 comprende anche l'istanza di dichiarazione di pubblica utilità.

2. Agli impianti funiviari ubicati all'interno delle aree sciabili e di sviluppo montano si applica la legge regionale n. 2/2009 e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 5, 5-bis, 14 e 14-bis della stessa.

3. L'espropriazione di beni immobili si limita alle porzioni di beni sulle quali sono realizzate le opere edilizie relative agli impianti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per gli impianti di nuova costruzione la dichiarazione di pubblica utilità è rilasciata dall'ente concedente di cui all'art. 6 al completamento del procedimento di rilascio della concessione.

Art. 11.

Approvazione del progetto

1. Il progetto funiviario definitivo ai fini autorizzativi, composto dagli elaborati previsti dalla normativa vigente, come definiti dal disciplinare di cui all'art. 18 e dalla documentazione tecnica di cui al punto 2.1.1 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 giugno 2021, n. 172 (Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone), è approvato con provvedimento dell'ente concedente di cui all'art. 6, a seguito di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Le procedure di cui alla legge regionale 19 luglio 2023, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 «Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione») sono espletate prima dell'attivazione del procedimento concessorio di cui all'art. 5.

3. L'autorizzazione ai fini della esecuzione delle opere, rilasciata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), è subordinata alla presentazione all'ente concedente di cui all'art. 6 degli elaborati di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale del Ministero n. 172/2021, per le procedure di cui al punto 2.3.2 del medesimo decreto.

4. L'ente concedente di cui all'art. 6 rilascia la concessione alla costruzione, approvando contestualmente il nulla osta tecnico di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.

5. Le procedure di cui ai commi 1 e 3 possono essere avviate congiuntamente.

6. La concessione alla costruzione costituisce titolo unico e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato e fissa i termini di inizio e fine dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

7. L'inosservanza dei termini di cui al comma 6 comporta la decadenza della concessione, salvo proroga dei termini stessi per comprovati motivi di forza maggiore.

8. Le procedure per l'approvazione di progetto di nuova costruzione si applicano altresì nel caso di varianti costruttive.

9. Il progetto di revisione generale o di prosecuzione della vita tecnica di un impianto funiviario che non comporta modifica allo stato dei luoghi è approvato con determinazione dell'ente competente ai sensi dell'art. 6, previa acquisizione del solo nulla osta tecnico di cui di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.

Art. 12.

Apertura al pubblico esercizio

1. L'apertura al pubblico esercizio di un impianto funiviario in servizio pubblico per il trasporto di persone, dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione o la revisione generale per il proseguimento della vita tecnica, è subordinata al rilascio da parte dell'ente concedente di cui all'art. 6:

a) della concessione di cui all'art. 7 per gli impianti come individuati all'art. 3, comma 1, lettera a);

b) dell'autorizzazione all'esercizio pubblico di cui all'art. 8 per gli impianti come individuati all'art. 3, comma 1, lettera b).

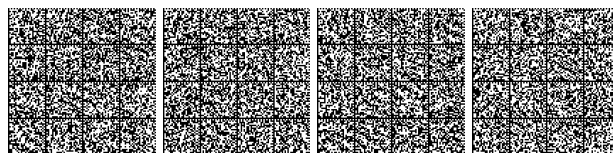
2. La concessione e l'autorizzazione di cui al comma 1 sono rilasciate dall'ente concedente di cui all'art. 6, previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, emesso dai competenti uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al capitolo 5.6 dell'allegato tecnico al decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2017 (Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone), partecipa l'ente concedente di cui all'art. 6.

Art. 13.

Rinnovo della concessione all'esercizio pubblico

1. Alla scadenza naturale o anticipata della concessione, l'intestatario può richiedere il rinnovo della concessione di cui all'art. 7.



2. Per il rinnovo di cui al comma 1 si segue la procedura per il rilascio di cui all'art. 7.

3. Nel caso di impianti di proprietà privata, l'individuazione, alla scadenza della concessione, di un nuovo concessionario, comporta il pagamento, da parte di quest'ultimo, di un indennizzo commisurato sulla base di criteri di ragionevolezza che definiscono il valore commerciale del bene, insieme a una remunerazione del capitale investito, dedotto il valore degli eventuali contributi pubblici concessi per la realizzazione dell'impianto rapportato agli anni di esercizio.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso di acquisto dell'impianto da parte dell'ente concedente di cui all'art. 6 o altro ente pubblico.

5. Alla scadenza della concessione, se non sono state avanzate richieste di un nuovo rilascio o rinnovo di concessione e l'ente concedente di cui all'art. 6 non ritiene di acquisire l'impianto, il proprietario provvede alla demolizione dello stesso, all'asportazione del materiale e al ripristino del territorio entro ventiquattro mesi dalla data di scadenza della concessione e, nel caso di inottemperanza da parte del proprietario, provvede l'ente concedente di cui all'art. 6 addebitando i relativi oneri al proprietario.

6. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5 anche se non sussistono le condizioni per il rinnovo della concessione.

7. Per gli impianti di cui al presente articolo restano valide le disposizioni di cui all'art. 5-bis, comma 8, della legge regionale n. 2/2009.

Art. 14.

Voltura dell'autorizzazione all'esercizio pubblico

1. L'autorizzazione all'esercizio pubblico di cui all'art. 8 in corso di validità può essere volturata ad altro soggetto in possesso dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione.

Art. 15.

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio pubblico

1. Alla scadenza del provvedimento di autorizzazione all'esercizio pubblico, l'intestatario può richiedere il rinnovo.

2. L'autorizzazione può essere rinnovata con le stesse modalità previste all'art. 8.

3. Alla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio pubblico di cui all'art. 8, se non sono state avanzate richieste di rinnovo o nuovo rilascio di autorizzazione e l'ente concedente di cui all'art. 6 non ritiene di acquisire l'impianto, il proprietario provvede alla demolizione dello stesso, all'asportazione del materiale e al ripristino del territorio entro ventiquattro mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione e, nel caso di inottemperanza da parte del proprietario, provvede l'ente concedente di cui all'art. 6 che addebita i relativi oneri al proprietario.

4. L'eventuale acquisto dell'impianto da parte dell'ente pubblico avviene sulla base di criteri di ragionevolezza che definiscono il valore commerciale del bene, insieme a

una remunerazione del capitale investito, dedotto il valore degli eventuali contributi pubblici concessi per la realizzazione dell'impianto rapportato agli anni di esercizio.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 sono applicate anche se non sussistono le condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione.

6. Per gli impianti di cui al presente articolo restano valide le disposizioni di cui all'art. 5-bis, comma 8, della legge regionale n. 2/2009.

Art. 16.

Sospensione, decadenza e revoca della concessione o dell'autorizzazione all'esercizio

1. In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 ai fini della sicurezza, i provvedimenti di cui all'art. 7 e di cui all'art. 12, comma 1, si intendono sospesi o revocati.

2. In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, i provvedimenti di cui all'art. 6 si intendono sospesi o revocati.

3. La sospensione della concessione o dell'autorizzazione all'esercizio è disposta dall'ente concedente di cui all'art. 6 se insorgono ragioni di pubblica incolumità o in caso di inadempienza alle prescrizioni dell'ente stesso, agli obblighi derivanti dalla concessione e dall'autorizzazione all'esercizio pubblico o alle disposizioni di legge e regolamenti, fissando un termine per adempiere agli stessi.

4. La decadenza della concessione o dell'autorizzazione all'esercizio pubblico è disposta dall'ente concedente di cui all'art. 6 in caso di grave inadempienza alle prescrizioni dell'ente stesso, agli obblighi derivanti dalla concessione e dall'autorizzazione all'esercizio pubblico o alle norme di legge e regolamenti.

5. La concessione o l'autorizzazione per l'esercizio pubblico degli impianti funiviari possono essere revocate da parte dell'ente concedente di cui all'art. 6 per comprovate esigenze di pubblico interesse e, in tal caso, al concessionario spetta un indennizzo ai sensi dell'art. 21-*quies* della legge n. 241/1990.

6. L'indennizzo di cui al comma 5 non si applica se la concessione o l'autorizzazione per l'esercizio degli impianti funiviari sono revocate da parte dell'ente concedente di cui all'art. 6 per cause di forza maggiore.

Art. 17.

Tariffe, orari e periodi di apertura

1. Il gestore degli impianti, per l'avvio dell'esercizio al pubblico e, successivamente, almeno con cadenza stagionale, nonché ad ogni significativa variazione, comunica all'ente concedente di cui all'art. 6, le principali tariffe minime e massime nel caso di applicazione di prezzi dinamici per l'uso degli impianti al pubblico, gli orari di esercizio al pubblico e i periodi previsti di apertura degli impianti funiviari.



2. Le principali tariffe e gli orari sono esposti al pubblico in prossimità delle biglietterie e sui siti web informativi in uso al gestore degli impianti.

3. All'interno dei periodi e degli orari di cui al comma 1, l'apertura al pubblico degli impianti funiviari o di parte di essi compete al gestore sulla base delle reali condizioni meteorologiche e di innevamento di volta in volta riscontrate e delle necessità di manutenzione degli stessi, anche in funzione del mantenimento degli *standard* di sicurezza o per scelta commerciale.

Art. 18.

Disciplinare di attuazione

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con deliberazione adotta un disciplinare che individua, in particolare:

a) i criteri per l'esame comparativo delle domande di concessione per la costruzione in concorrenza di cui all'art. 9, comma 1;

b) la documentazione da allegare all'istanza per la costruzione di nuovi impianti funiviari, di cui all'art. 5, comma 1 e all'art. 11, comma 1, nonché per la revisione generale di impianti esistenti.

2. Nelle more dell'entrata in vigore del disciplinare di cui al comma 1, si applica quanto previsto dalle norme nazionali vigenti.

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 2/2009

Art. 19.

Modifiche all'art. 5-bis della legge regionale n. 2/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 2/2009 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nei comuni il cui PRGC è già stato adeguato ai sensi del comma 1, in caso di interventi che richiedono modifiche da apportare alla perimetrazione di area sciabile, alle infrastrutture a essa connesse o volte alla realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innervamento programmato, le contestuali varianti urbanistiche possono, in alternativa a quanto disposto al comma 1, essere approvate ai sensi dell'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977, secondo la procedura di cui all'art. 17-bis, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale n. 56/1977.

1-ter. Nei comuni il cui PRGC è già stato adeguato ai sensi del comma 1, in caso di interventi puntuali che richiedono rettifiche o marginali variazioni del tracciato di piste esistenti, che non comportano modifiche alla perimetrazione di area sciabile né alle infrastrutture a essa connesse, le contestuali modificazioni non costituiscono variante al PRGC ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge regionale n. 56/1977 e sono assunte dal comune ai sensi dell'art. 17, comma 13, della legge regionale n. 56/1977.».

Art. 20.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 2/2009

1. Nella rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2009, dopo la parola «sci» sono inserite le seguenti: «di discesa e di fondo».

2. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Le piste di discesa e di fondo sono classificate sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 24, commi 3 e 4.».

3. All'art. 6, comma 2-bis, lettera b), della legge regionale n. 2/2009, dopo le parole «adeguatamente segnalati» sono inserite le parole «o per le piste di discesa realizzate prima del 1° luglio 2023 che devono comunque avere una larghezza non inferiore a 15 metri».

4. All'art. 6, comma 2-ter, della legge regionale n. 2/2009, le parole «individuate, realizzate» sono sostituite dalla seguente: «esistenti».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2009

1. L'art. 7 della legge regionale n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Procedimento di classificazione*). — 1. I soggetti di cui all'art. 12, comma 2, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), di classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo al competente ufficio regionale.

2. L'ufficio regionale competente inoltra la Scia e i relativi elaborati alla commissione di cui all'art. 11, comma 3, che esprime parere entro i successivi quarantacinque giorni, chiedendo eventualmente integrazioni documentali e chiarimenti.

3. L'ufficio regionale competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa statale e dalla presente legge per la classificazione delle piste, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della Scia di classificazione delle piste, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'ufficio regionale competente, con atto motivato, qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, invita il soggetto proponente a provvedere, prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine, non inferiore a trenta giorni, per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del soggetto proponente, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione regionale dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di sessanta giorni di cui



al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il soggetto proponente comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine di sessanta giorni, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. La Scia di classificazione, corredata dagli elaborati di cui all'art. 8, è presentata almeno sessanta giorni prima dell'apertura al pubblico delle nuove piste realizzate o dell'apertura al pubblico delle piste esistenti non ancora classificate ovvero oggetto di modificazioni rilevanti del percorso, delle pendenze e delle caratteristiche delle stesse.

5. La presentazione della Scia di classificazione costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui ai successivi articoli, anche se il comune di riferimento non ha provveduto all'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano ai sensi dell'art. 5.».

Art. 22.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 2/2009

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

«*b)* le generalità del gestore e del direttore delle piste;».

2. Dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 2/2009, è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* i soggetti a cui è affidato il servizio di primo soccorso.».

Art. 23.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 2/2009

1. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

«*a)* quattro dirigenti delle direzioni regionali competenti in materia di ambiente, territorio, difesa del suolo, protezione civile, turismo e sport o loro delegati;».

2. La lettera *c)* del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

«*c)* un esperto designato, di comune accordo, dalle organizzazioni rappresentative esercenti gli impianti a fune e gestori di piste di sci di fondo;».

3. La lettera *h)* del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

«*h)* un rappresentante designato, di comune accordo, dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative presenti nella Regione e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune o dei contratti collettivi territoriali, ove presenti;».

4. La lettera *b)* del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

«*b)* un esperto designato, di comune accordo, dalle organizzazioni rappresentative degli esercenti impianti a fune e gestori di piste di sci di fondo;».

5. All'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge regionale n. 2/2009, dopo la parola «classificazione» sono inserite le seguenti: «o funzionario dallo stesso delegato».

6. Il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione tecnica esprime parere vincolante e motivato sulla SCIA di classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo, accertando la conformità della medesima rispetto ai parametri di cui all'art. 24, commi 3 e 4.».

7. Il comma 8 dell'art. 11 della legge regionale n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«8. I componenti della Commissione di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e i componenti della Commissione di cui al comma 3 sono nominati con determinazione del direttore della struttura regionale, cui è attribuita la competenza in materia di classificazione delle piste.».

Art. 24.

(Modifica all'art. 14-bis della legge regionale n. 2/2009)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 2/2009 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per gli impianti a fune e le opere previste all'art. 4, comma 1, da realizzarsi su terreni gravati da uso civico, nella valutazione del valore dei terreni utilizzati si applicano i parametri di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici).».

Art. 25.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 2/2009

1. All'art. 20, comma 2-bis, della legge regionale n. 2/2009, la parola «aggiornamento» è sostituita dalle seguenti: «formazione e di aggiornamento rilasciati dalle rispettive scuole».

Art. 26.

Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 2/2009

1. All'art. 23, comma 3, della legge regionale n. 2/2009, dopo le parole «trenta centimetri sul lato sinistro.», sono aggiunte le seguenti: «Le paline di cui al comma 2 possono essere sostituite o integrate con *strip*, filacce, reti di tipo BC e C, di delimitazione e segnaletica e queste ultime non assolvono funzione di sicurezza o contenimento.».

Art. 27.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 2/2009

1. L'alinea del comma 4, dell'art. 24, della legge regionale n. 2/2009, è sostituito dal seguente: «Le piste di fondo sono segnalate e suddivise in:».

2. All'art. 24, comma 5, della legge regionale n. 2/2009, le parole «richiesta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «proposta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4».



3. Il comma 19, dell'art. 24, della legge regionale n. 2/2009, è sostituito dal seguente:

«19. Nei luoghi di cui al comma 11 è fornita agli utenti adeguata e visibile informazione circa la segnaletica e le regole di condotta previste dalla normativa statale e regionale.».

Art. 28.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 2/2009

1. All'art. 32, comma 5, della legge regionale n. 2/2009, dopo le parole «del manto nevoso» e prima delle parole «all'affollamento» sono inserite le seguenti «alla presenza di bordi scoperti,» e dopo le parole «battitura della pista» sono inserite le seguenti «, nonché la presenza all'esterno delle piste di blocchi di neve compatta residui della lavorazione delle stesse».

Art. 29.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 2/2009

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

«b) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la parziale o non idonea osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 23, 23-bis e 24;».

2. La lettera b) del comma 10 dell'art. 35 della legge regionale n. 2/2009 è sostituita dalla seguente;

«b) in caso di accompagnamento in discesa fuori pista di sciatori trasportati nell'ambito di un servizio di eliski in violazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 8, 9 e 10 dell'art. 28-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 a carico dell'accompagnatore è incrementata di euro 100,00 per ogni persona accompagnata;».

Art. 30.

Modifica all'art. 40 della legge regionale n. 2/2009

1. All'art. 40, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 2/2009, dopo le parole «di cui all'art. 38» sono inserite le seguenti: «incluse le microstazioni che svolgono unicamente attività ludico ricreative non riconducibili agli sport invernali».

Art. 31.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 2/2009

1. All'art. 42, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 2/2009, dopo le parole «in tutto il suo processo di lavorazione» sono aggiunte le seguenti: «, anche con strumenti di *snow factoring* o tecniche di *snow farming*».

2. All'art. 42, comma 2-bis, della legge regionale n. 2/2009, le parole «per le medesime piste» sono soppresse.

Art. 32.

Modifica all'art. 46 della legge regionale n. 2/2009

1. All'art. 46, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 2/2009, le parole «al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti «all'80 per cento» e le parole «in un arco temporale non superiore a centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti «in un arco temporale di dodici mesi».

Art. 33.

Sostituzione dell'art. 49 della legge regionale n. 2/2009

1. L'art. 49 della legge regionale n. 2/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (*Disposizioni transitorie*). — 1. Per le piste già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e per le relative aree sciabili e di sviluppo montano, come individuate ai sensi dell'art. 5, è costituito a tutti gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con conseguente valenza di cui all'art. 14.

2. In considerazione della particolare importanza ai fini della sicurezza, per le domande di classificazione delle piste il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso da parte del competente ufficio regionale, è facoltà dei soggetti richiedenti presentare una Scia di classificazione delle piste ai sensi dell'art. 7 e, in tale caso, la domanda di classificazione pendente si intende automaticamente archiviata e sostituita dalla Scia.

3. I soggetti che, fino al 31 agosto 2013, dimostrano di avere svolto per almeno un triennio incarichi di direttore delle piste o funzioni corrispondenti a quelle di operatore di primo soccorso, anche in via non continuativa e anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione svolta e sono iscritti nell'elenco regionale delle piste di cui all'art. 10.

4. I soggetti che, fino al 31 dicembre 2023, dimostrano di avere svolto nei precedenti cinque anni incarichi di gestore delle piste di fondo per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione di direttore delle piste di fondo e sono iscritti nell'elenco regionale delle piste di cui all'art. 10 con la limitazione alle piste di fondo.».

Capo IV

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE, ABROGATIVE,
DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 34.

Sanzioni

1. Per gli aspetti sanzionatori si applica quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.

Art. 35.

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone).



2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 2/2009;

b) il comma 21 dell'art. 24 della legge regionale n. 2/2009;

c) la lettera *c)* del comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 2/2009.

Art. 36.

Norme di coordinamento

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge e al fine di garantire un coerente coordinamento dell'ordinamento normativo regionale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2009, le parole «legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone)» sono sostituite dalle seguenti: «deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 27 marzo 2024, (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)»;

b) all'art. 5-*bis*, comma 8, della legge regionale n. 2/2009, le parole «art. 12, comma 6 della legge regionale n. 74/1989» sono sostituite dalle seguenti: «art. 13, comma 5, della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 27 marzo 2024, (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)»;

c) all'art. 12, comma 2, lettera *a)*, della legge regionale n. 2/2009, le parole «legge regionale n. 74/1989» sono sostituite dalle seguenti: «deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 27 marzo 2024, (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)»;

d) all'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 2/2009, le parole «legge regionale n. 74/1989» sono sostituite dalle seguenti «deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 27 marzo 2024, (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)».

Art. 37.

Norme transitorie

1. Alle domande di concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti funiviari presentate ai sensi della legge regionale n. 74/1989 e non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la normativa previgente.

2. Alle domande di revisione generale o revisione generale per il proseguimento della vita tecnica presentate ai sensi della legge regionale n. 74/1989 e non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la normativa previgente.

Art. 38.

Norma finale

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, decorrono i termini per la presentazione delle istanze di cui all'art. 10 e di cui all'art. 14 della legge regionale n. 2/2009 riferite agli impianti, opere e aree sciabili e di sviluppo montano esistenti.

Art. 39.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 40.

Entrata in vigore

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, entra in vigore novanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 aprile 2024

CIRIO

(*Omissis*).

24R00348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2024, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 10/R (Regolamento dei punteggi in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))”.

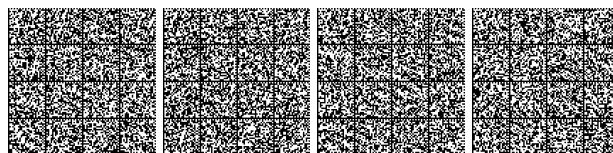
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15S3 dell'11 aprile 2024)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3;



Visto il regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 10/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-8400 dell'8 aprile 2024;

Emana
il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 10/R (regolamento dei punteggi in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (norme in materia di edilizia sociale))»

Art. 1.

Modifiche al r.r. 10/R/2011

1. Al comma 3 dell'art. 5 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 10/R (regolamento dei punteggi, in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)) dopo le parole: «dell'Allegato D», sono aggiunte le seguenti: «e ad eccezione dei punteggi di cui ai codici Soc08.1.a, Soc08.1.b e Soc08.1.c non cumulabili tra loro».

Art. 2.

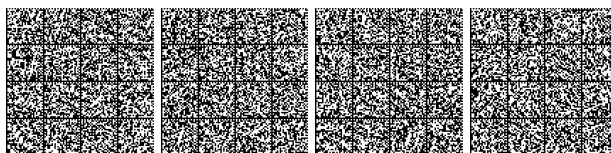
Sostituzione dell'allegato A del r.r. 10/R/2011

1. L'allegato A del r.r. 10/R/2011 è sostituito dal seguente:

«Allegato A
(Art. 2, comma 1)

Tabella 1. Punteggi relativi alle condizioni sociali di cui all'art. 2, comma 1

Codice	Condizione	Punteggio
Soc01	Richiedenti che debbano lasciare strutture penitenziarie, altre strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti di età, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni con soggetti pubblici o privati per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo	Punti 5
Soc02	Richiedenti nel cui nucleo siano presenti uno o più soggetti con anzianità di contribuzione Gescal, risultante dalla somma delle singole contribuzioni	Punti 0,2 per ogni anno di contribuzione, fino a un massimo di punti 4
Soc03	Richiedenti che abbiano contratto matrimonio non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando	Punti 3
Soc04	Richiedenti che contraggano matrimonio tra la data di pubblicazione e la data di scadenza del bando	Punti 2
Soc05	Coniuge superstite o figlio di appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione deceduto per motivi di servizio, nonché coniuge superstite o figlio di caduti sul lavoro	Punti 2
Soc06	Nuclei richiedenti composti da cinque o più persone	Punti 1
Soc07	Richiedenti già inseriti in precedenti graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Punti 1 per ogni graduatoria in cui sono stati inseriti, per un massimo di punti 3
Soc08	Richiedenti titolari di pensione o assegno sociale	Punti 1
Soc08.1.a	Richiedenti che risiedono nel territorio regionale da almeno 25 anni	Punti 5
Soc08.1.b	Richiedenti che risiedono nel territorio regionale da almeno 20 anni	Punti 4
Soc08.1.c	Richiedenti che risiedono nel territorio regionale da almeno 15 anni	Punti 3
Soc08.2	Nuclei monogenitoriali con presenza di figli minori	Punti 3»



Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, 8 aprile 2024

CIRIO

24R00349

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2024, n. 11.

Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio 2023.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 55
Parte I - n. 9 I Supplemento del 5 agosto 2024)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023, che forma parte integrante della presente legge, è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.

TITOLO I
CONTO DEL BILANCIO

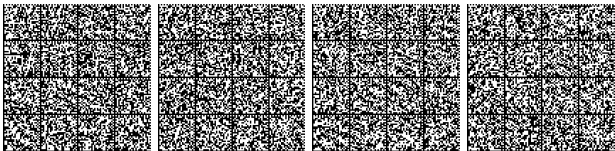
Capo I
ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Art. 2.

Entrate di competenza

1. Le entrate, classificate ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» (Titolo 1), «Trasferimenti correnti» (Titolo 2), «Entrate extratributarie» (Titolo 3), «Entrate in conto capitale» (Titolo 4), «Entrate da riduzione di attività finanziarie» (Titolo 5), «Accensione prestiti» (Titolo 6), «Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere» (Titolo 7), «Entrate per conto terzi e partite di giro» (Titolo 9) e accertate nell’esercizio finanziario 2023 per la competenza dell’esercizio stesso, risultano stabilite in:

Accertamenti registrati	(+)	5.797.220.808,97
dei quali riaccertati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 per crediti non esigibili nell’anno 2023	(-)	167.422.831,89
Entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2023		5.629.797.977,08
delle quali riscosse	(-)	4.748.726.316,16
rimaste da riscuotere		881.071.660,92



Art. 3.

Spese di competenza

1. Le spese, classificate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 118/2011 in spese per «Servizi istituzionali, generali e di gestione» (Missione 1), «Ordine pubblico e sicurezza» (Missione 3), «Istruzione e diritto allo studio» (Missione 4), «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali» (Missione 5), «Politiche giovanili, sport e tempo libero» (Missione 6), «Turismo» (Missione 7), «Assetto del territorio ed edilizia abitativa» (Missione 8), «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» (Missione 9), «Trasporti e diritto alla mobilità» (Missione 10), «Soccorso civile» (Missione 11), «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (Missione 12), «Tutela della salute» (Missione 13), «Sviluppo economico e competitività» (Missione 14), «Politiche per il lavoro e la formazione professionale» (Missione 15), «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» (Missione 16), «Energia e diversificazione delle fonti energetiche» (Missione 17), «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» (Missione 18), «Relazioni internazionali» (Missione 19), «Fondi ed accantonamenti» (Missione 20), «Debito pubblico» (Missione 50), «Anticipazioni finanziarie» (Missione 60) e «Servizi per conto terzi» (Missione 99) e impegnate nell'esercizio 2023 per la competenza dell'esercizio stesso risultano stabilite in:

Impegni registrati	(+)	5.861.633.579,74
dei quali riaccertati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 per debiti non esigibili nell'anno 2023	(-)	318.715.884,52
Spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2023		5.542.917.695,22
delle quali pagate	(-)	4.776.854.982,13
rimaste da pagare		766.062.713,09

Art. 4.

Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza

1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 2023 risulta stabilito come segue:

Entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2023	(+)	5.629.797.977,08
Spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2023	(-)	5.542.917.695,22
Differenza		86.880.281,86

Capo II

ENTRATE E SPESE RESIDUE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 5.

Residui attivi provenienti dall'esercizio 2022 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2022 e precedenti risultano stabiliti in:

Residui attivi iniziali	(+)	2.370.076.478,91
dei quali riaccertati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011, per crediti inesigibili o insussistenti	(-)	50.405.031,69
dei quali riscossi durante l'esercizio 2023	(-)	951.499.259,74
rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2023		1.368.172.187,48



Art. 6.

Residui passivi provenienti dall'esercizio 2022 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi finanziari 2022 e precedenti risultano stabiliti in:

Residui passivi iniziali	(+)	1.870.334.322,27
dei quali riaccertati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011, per debiti insussistenti	(-)	42.048.197,65
dei quali pagati durante l'esercizio 2023	(-)	792.349.810,11
rimasti da pagare al 31 dicembre 2023		1.035.936.314,51

Capo III

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Art. 7.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 risultano stabiliti in:

a) Somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 2022 e precedenti	i(+)	1.368.172.187,48
b) Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2023	(+)	881.071.660,92
Totale residui attivi al 31 dicembre 2023		2.249.243.848,40

Art. 8.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 risultano stabiliti in:

a) Somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 2022 e precedenti	(+)	1.035.936.314,51
b) Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2023	(+)	766.062.713,09
Totale residui passivi al 31 dicembre 2023		1.801.999.027,60

Capo IV

SITUAZIONE DI CASSA

Art. 9.

Fondo di cassa

1. Il fondo di cassa al termine dell'esercizio finanziario 2023 è determinato in euro 427.463.289,17 come risulta dai seguenti dati:



Fondo di cassa risultante a debito del Tesoriere al 31 dicembre 2022			(+)	296.442.505,51
Riscossioni				
- in conto competenza	(+)	4.748.726.316,16		
- in conto residui	(+)	<u>951.499.259,74</u>		<u>5.700.225.575,90</u>
Totale				5.996.668.081,41
Pagamenti				
- in conto competenza	(-)	4.776.854.982,13		
- in conto residui	(-)	<u>792.349.810,11</u>		<u>5.569.204.792,24</u>
Fondo di cassa a debito del Tesoriere al 31 dicembre 2023				<u>427.463.289,17</u>

Capo V

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

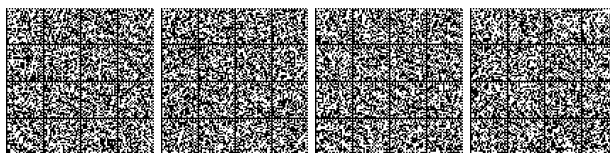
Art. 10.

Risultato di amministrazione

1. Il saldo finanziario attivo per l'esercizio 2023 è accertato nella somma di euro 695.913.275,40 come risulta dai seguenti dati:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				296.442.505,51
RISCOSSIONI	(+)	951.499.259,74	4.748.726.316,16	5.700.225.575,90
PAGAMENTI	(-)	792.349.810,11	4.776.854.982,13	5.569.204.792,24
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			427.463.289,17
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			427.463.289,17
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.368.172.187,48	881.071.660,92	2.249.243.848,40
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale		4.081,26	2.837.977,66	2.842.058,92
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				165.828.246,24
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.035.936.314,51	766.062.713,09	1.801.999.027,60
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			36.270.921,84
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			142.523.912,73
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			695.913.275,40

2. La determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, nelle componenti disciplinate dalla legislazione vigente, è indicata nel «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione – Allegato a) Risultato di amministrazione» allegato alla presente legge.



TITOLO II
CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Capo I

RISULTATI DELLA GESTIONE ECONOMICO — PATRIMONIALE

Art. 11.

Conto economico e stato patrimoniale

1. Le risultanze della gestione economico patrimoniale adottata ai fini conoscitivi nell'esercizio 2023 sono determinate come segue:

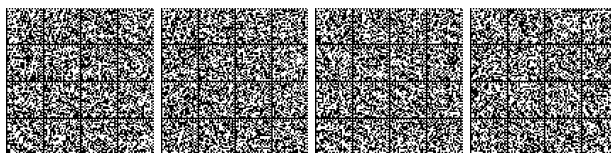
1) il risultato economico dell'esercizio 2023 è stabilito in euro 33.927.504 in base alle seguenti risultanze:

Conto economico	Valori al 31/12/2023
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	4.855.279.396
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	4.749.414.362
DIFFERENZA (A- B)	105.865.034
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	- 16.621.404
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
TOTALE RETTIFICHE (D)	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	- 50.191.355
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	39.052.275
IMPOSTE	5.124.771
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	33.927.504

2) la situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2023 è stabilita in euro 3.265.789.791 in base alle seguenti risultanze:

Stato patrimoniale - Attivo	Valori al 31/12/2023
A) CREDITI VS STATO E ALTRE AMM.NI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	
TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI (A)	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	23.984.098
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	108.123.718
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	195.554.566
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	327.662.382
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.874.147.377
D) RATEI E RISCONTI	
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	63.980.032
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.265.789.791

3) la situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2023 è stabilita in euro 3.265.789.791 in base alle seguenti risultanze:



Stato patrimoniale - Passivo	Valori al 31/12/2023
A) PATRIMONIO NETTO	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	65.287.052
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	200.321.441
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
TOTALE T.F.R. (C)	0
D) DEBITI	
TOTALE DEBITI (D)	2.672.693.503
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	327.487.795
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.265.789.791

4) è stabilito che il risultato economico dell'esercizio 2023 è destinato alla voce «Risultati economici di esercizi precedenti».

TITOLO III

RENDICONTO CONSOLIDATO GIUNTA - CONSIGLIO REGIONALE

Art. 12.

Rendiconto consolidato Giunta - Consiglio regionale

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), e dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011, è approvato il rendiconto consolidato Giunta - Consiglio regionale dell'esercizio 2023 come da allegato VOLUME II – Il rendiconto consolidato Giunta - Consiglio regionale.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

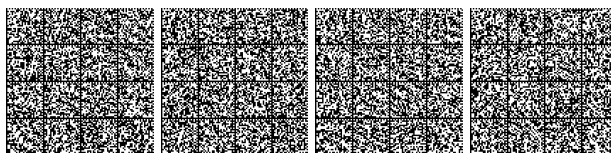
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 30 luglio 2024

IL PRESIDENTE FACENTE FUNZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE
PIANA

(*Omissis*).

24R00309



LEGGE REGIONALE 30 luglio 2024, n. 12.

Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2024 - 2026 e II Variazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria Anno 55 - Supplemento n. 9 II - Parte I del 5 agosto 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Residui attivi e passivi

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023, riportati, rispettivamente, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 2024, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2023. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2023 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2024 sono evidenziate nell'apposito allegato alla presente legge. L'importo dei residui attivi e passivi iniziali al 1° gennaio 2024 è il seguente:

residui attivi: euro 2.249.243.848,40.

residui passivi: euro 1.801.999.027,60.

Art. 2.

*Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio finanziario 2024*

1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2024 è rideterminato in euro 427.463.289,17.

Art. 3.

Stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2024

aumento per euro 81.323.448,25 in termini di competenza e diminuzione per euro 1.394.265.218,28 in termini di cassa;

anno finanziario 2025

aumento per euro 28.452.822,05 in termini di competenza;

anno finanziario 2026

aumento per euro 51.357.355,67 in termini di competenza.

Art. 4.

Stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2024

aumento per euro 81.323.448,25 in termini di competenza e diminuzione per euro 1.394.265.218,28 in termini di cassa;

anno finanziario 2025

aumento per euro 28.452.822,05 in termini di competenza;

anno finanziario 2026

aumento per euro 51.357.355,67 in termini di competenza.

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2024-2026)

1. L'art. 3 della legge regionale n. 21/2023, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2024, 2025 e 2026*). — 1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)), la giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2024 nell'importo di euro 115.629.526,68, di cui euro 62.143.253,94 derivanti dalla deliberazione della giunta regionale 4 aprile 2024, n. 315 (Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011), per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» – Parte I;

b) degli investimenti dell'esercizio 2025 nell'importo di euro 91.350.998,70, di cui euro 998,70 derivanti dalla deliberazione della giunta regionale n. 315/2024 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» – Parte I;

c) degli investimenti dell'esercizio 2026 nell'importo di euro 25.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» – Parte I.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 5,5 per cento annuo;



b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti;

c) durata massima del periodo di ammortamento: anni trenta.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2024, 2025 e 2026 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2024, 2025 e 2026, in corrispondenza della Missione 50 «Debito pubblico», Programma 1 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» per le quote interessi e della Missione 50 «Debito pubblico», Programma 2 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2026 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

5. A garanzia dell'ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 1, la giunta regionale è autorizzata a istituire speciale vincolo irrevocabile a favore di ciascun istituto mutuante ovvero di ciascun agente incaricato del servizio di pagamento ai portatori delle obbligazioni, dando mandato al proprio tesoriere di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria.».

Art. 6.

Quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2023

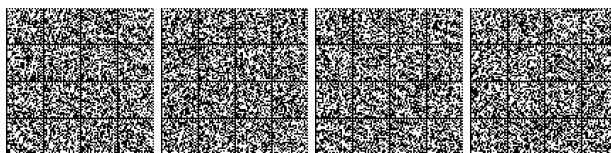
1. Le quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2023, come risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2023, ammontano, rispettivamente, a euro 532.767.878,93 ed euro 235.620.463,39.

Art. 7.

Utilizzo della quota del saldo finanziario accantonato e vincolato alla chiusura dell'esercizio 2023

1. La quota del saldo finanziario accantonato e vincolato alla chiusura dell'esercizio 2023 applicato con la presente legge risulta pari a euro 7.242.610,32 ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti missioni/programmi:

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO esercizio 2024
1	1	523.700,00
1	2	7.750,00
1	3	92.200,00
1	4	9.050,00
1	5	5.700,00
1	6	4.200,00
1	7	11.950,00
1	10	4.122.384,53
1	11	23.350,00
1	12	63.150,00
3	2	10.800,00
4	1	9.350,00
4	2	13.850,00
4	3	3.500,00
4	5	46.600,00
4	7	1.800,00
5	2	18.150,00
5	3	31.050,00
6	1	13.500,00
6	2	6.550,00



6	3	8.850,00
7	1	79.550,00
7	2	18.050,00
8	1	98.550,00
8	2	4.450,00
9	1	357.275,79
9	2	51.050,00
9	3	5.500,00
9	5	207.750,00
9	6	26.650,00
9	8	22.950,00
9	9	14.600,00
10	1	29.250,00
10	2	2.950,00
10	5	17.950,00
10	6	65.750,00
11	1	179.900,00
11	2	32.900,00
12	1	1.400,00
12	2	32.450,00
12	4	18.450,00
12	5	1.900,00
12	7	4.200,00
12	8	20.150,00
12	10	18.250,00
13	1	9.050,00
13	5	57.950,00
13	7	2.250,00
13	8	18.600,00
14	1	8.900,00
14	2	231.500,00
14	3	23.650,00
14	5	12.950,00
15	1	2.900,00
15	2	3.250,00
15	3	57.150,00
15	4	82.750,00
16	1	59.100,00
16	2	177.150,00
16	3	144.250,00
17	1	6.200,00
17	2	5.700,00

Art. 8.

*Variazioni agli allegati
al bilancio di previsione 2024-2026*

1. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 118/2011, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

Art. 9.

Modifica all'allegato 1 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024- 2026))

1. L'allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni)) della legge regionale n. 19/2023, è da intendersi modificato ai sensi della presente legge, come da apposito allegato.

Art. 10.

*Sostituzione dell'art. 5
della legge regionale n. 21/2023*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 21/2023, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Fondo regionale integrativo trasporti*). —

1. Per il bilancio 2024-2026 il fondo regionale integrativo trasporti di cui all'art. 28-ter della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)), è determinato in:

euro 39.660.289,93 per l'esercizio 2024 di cui euro 19.096.847,93 allocati alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 1 «Trasporto ferroviario», titolo 1 "Spese correnti" ed euro 20.563.442,00 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", titolo 1 "Spese correnti";

euro 39.608.660,85 per l'esercizio 2025 di cui euro 19.045.218,85 allocati alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 1 "Trasporto ferroviario", titolo 1 "Spese correnti" ed euro 20.563.442,00 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", titolo 1 "Spese correnti";

euro 39.608.660,85 per l'esercizio 2026 di cui euro 19.045.218,85 allocati alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 1 "Trasporto ferroviario", titolo 1 "Spese correnti" ed euro 20.563.442,00 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", titolo 1 "Spese correnti".».



Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, 30 luglio 2024

IL PRESIDENTE FACENTE
FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
PIANA

(Omissis).

24R00310

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 2024, n. 8.

**Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento
per l'esercizio finanziario 2023.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 31/2024 – Sez. gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento
per l'esercizio finanziario 2023*

1. È approvato il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2023, che è allegato e forma parte integrante di questa legge, redatto secondo il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2.

Approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2023 è approvato nelle risultanze di cui agli allegati di questa legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 5 agosto 2024

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(Omissis).

24R00296

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 2024, n. 9.

**Assestamento del bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024-2026.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 31/2024 - Sez. Gen. - Straord.
n. 1 del 5 agosto 2024)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI DI LEGGI PROVINCIALI E ALTRE DISPOSIZIONI
CONNESSE ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Sezione I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE, DI CONTENIMENTO
DELLA SPESA E DI ENTI LOCALI

Art. 1.

*Integrazioni dell'art. 4 della legge provinciale
29 dicembre 2017, n. 18, relativo all'imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP)*

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale n. 18 del 2017 sono inserite le parole: «Questo comma s'interpreta nel senso che fino alla data di abrogazione ivi stabilita l'esenzione è riconosciuta, senza soluzione di continuità, anche alle ONLUS che hanno perso tale quali-



fica a seguito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)).».

2. Dopo il comma 3-*ter* dell'art. 4 della legge provinciale n. 18 del 2017 è inserito il seguente:

«3-*quater*. Ai sensi dell'art. 73 dello statuto speciale e dell'art. 82, comma 8, del decreto legislativo n. 117 del 2017 a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma sono esentati dal pagamento dell'IRAP gli enti del terzo settore di cui all'art. 82, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017. L'agevolazione si applica nei limiti del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»».

3. Alla fine del comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale n. 18 del 2017 sono inserite le parole: «A decorrere dal periodo d'imposta 2024 queste agevolazioni si applicano nei limiti del regolamento (UE) n. 2023/2831.».

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 3-*quater* dell'art. 4 della legge provinciale n. 18 del 2017, introdotto dal comma 2, si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

1. Nel comma 2-*bis* dell'art. 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: «Per gli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni d'imposta 2022 e 2023».

2. Dopo il comma 2-*ter* dell'art. 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 è inserito il seguente:

«2-*quater*. Per gli anni d'imposta 2024 e 2025, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 30.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'art. 73 dello statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 30.000 euro. Questa deduzione non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 30.000 euro.».

3. Nel comma 3-*bis* dell'art. 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: «per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi d'imposta 2022, 2023, 2024 e 2025».

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 3.

Disposizioni in merito alla copertura della spesa per investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale

1. Per il finanziamento degli investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale è autorizzato per il periodo 2024-2026 il ricorso all'indebitamento per complessi-

vi 115,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 84,7 milioni di euro per l'anno 2026 per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2-*bis*, e 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché dell'art. 3, commi da 16 a 21-*ter*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine la dotazione finanziaria di competenza del titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 0300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine) dello stato di previsione delle entrate del bilancio per gli anni 2024-2026 è definita in 115,3 milioni di euro per l'anno 2025 e in 87,4 milioni di euro per l'anno 2026.

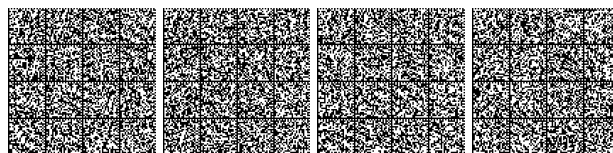
2. L'indebitamento previsto dal comma 1 può essere contratto dalla giunta provinciale per una durata massima di ammortamento di trent'anni, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi a un tasso massimo del 4 per cento.

3. L'ammortamento dell'indebitamento previsto dal comma 1 decorre rispettivamente dal 1° gennaio 2026 con riferimento all'anno 2025 e dal 1° gennaio 2027 con riferimento all'anno 2026. Alla copertura dei relativi oneri annui, calcolati per l'anno 2026 in 4.547.000 euro per quanto riguarda la quota interessi e in 2.056.000 euro per quanto riguarda la quota capitale, si provvede con la previsione, per l'anno 2026 e per gli anni successivi, di appositi stanziamenti nell'ambito della missione 50 (Debito pubblico), programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 1 (Spese correnti) per quanto riguarda la quota interessi, e nell'ambito della missione 50 (Debito pubblico), programma 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 4 (Rimborso prestiti) per quanto riguarda la quota capitale. Per gli anni successivi la copertura è assicurata con le entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio provinciale.

Art. 4.

Modificazione dell'art. 2 (Disposizioni per la riduzione e la razionalizzazione delle spese relative a incarichi di studio, ricerca e consulenza) della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19

1. Nel comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale n. 19 del 2009 le parole: «Le predette direttive assicurano comunque, con riguardo alle agenzie e agli enti strumentali previsti dagli articoli 32 e 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, una riduzione della spesa di almeno il 40 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.» sono soppresse.



Art. 5.

Integrazione dell'art. 7 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Dopo la lettera a-bis) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserita la seguente:

«a-ter) a partire dal periodo d'imposta 2024 gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si verificano i presupposti, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione è trasmessa quando cessa il diritto all'esenzione. Per i periodi d'imposta antecedenti al 2024 si applica l'art. 10, comma 9;».

Sezione II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE

Art. 6.

Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di una disposizione connessa

1. Ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della provincia, è autorizzata:

- a) per l'anno 2024 in 263.389.219 euro;
- b) per l'anno 2025 in 266.252.000 euro;
- c) per l'anno 2026 in 266.252.000 euro.

2. Ai sensi dell'art. 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola è autorizzata:

- a) per l'anno 2024 in 587.185.600 euro;
- b) per l'anno 2025 in 585.624.000 euro;
- c) per l'anno 2026 in 584.749.000 euro.

3. La spesa prevista dai commi 1 e 2 comprende la quota degli oneri autorizzati dall'art. 4, comma 1, della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, riferita al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.

4. Fermo restando il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dai commi 1 e 2, a decorrere dal 2025 la giunta provinciale può istituire un fondo da destinare alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, come

disciplinate dalla normativa contrattuale vigente, entro un tetto massimo pari al 1 per cento dei predetti limiti di spesa.

5. Per il perseguimento delle finalità del comma 4, con riferimento al personale del comparto autonomie locali dipendente da enti diversi dalla provincia ai quali si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'art. 54 della legge sul personale della provincia 1997, e per il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, la giunta provinciale formula direttive nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle leggi provinciali che disciplinano i relativi enti. Con riferimento agli enti locali, le modalità per il perseguimento delle finalità previste dal comma 4 sono definite previo parere del consiglio delle autonomie locali.

6. Per le finalità dei commi 4 e 5 la giunta provinciale può destinare specifiche risorse nell'ambito di quanto stanziato con legge provinciale per i rinnovi contrattuali.

7. La spesa prevista dal comma 1 include le risorse del fondo previsto dall'art. 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, per le assunzioni straordinarie di personale per l'accesso ai finanziamenti previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC).

8. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse da destinare al riconoscimento delle posizioni retributive maturate nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento).

9. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente prevista dall'art. 87-bis della legge provinciale sulla scuola 2006.

10. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include le quote da versare per la partecipazione del personale ai fondi sanitari integrativi.

11. Quest'articolo si applica a partire dal 1° gennaio 2024. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'art. 11 (Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di una disposizione connessa) della legge provinciale n. 22 del 2021 e l'art. 12 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con gli stanziamenti disposti da questa legge sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto autonomie locali, del comparto ricerca e del comparto scuola.

Art. 7.

Oneri per la contrattazione collettiva per gli arretrati del triennio contrattuale 2022-2024 e integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, relativo all'incremento degli oneri per la contrattazione collettiva 2022-2024

1. A completamento degli oneri della contrattazione collettiva provinciale per il triennio contrattuale 2022-2024, previsti dall'art. 4 della legge provinciale 13 marzo



2024, n. 3, è autorizzata, a titolo di arretrati contrattuali, la spesa di 137.177.650 euro sul bilancio dell'esercizio finanziario 2024.

2. Il riparto dell'onere annuo previsto dal comma 1 tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall'art. 54 della legge sul personale della provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla giunta provinciale.

3. I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla provincia, volti a coprire gli oneri derivanti dal comma 1, sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60, comma 4-*bis*, della legge sul personale della provincia 1997 i predetti enti, in sede di applicazione dei contratti collettivi, possono utilizzare risorse, a carico dei rispettivi bilanci, aggiuntive rispetto a quelle assegnate in sede di riparto tra i singoli comparti e aree di contrattazione.

4. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale n. 3 del 2024 è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale previsto dal comma 1 è incrementato di 20.669.500 euro per l'anno 2024 e di 22.461.500 euro dall'anno 2025. Per l'attuazione di questo comma si applica quanto previsto dai commi 4 e 5. Il predetto onere è ulteriormente incrementato di 333.000 euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025 a favore del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988 nonché di 833.000 euro per l'anno 2024 e di 2.500.000 euro a decorrere dall'anno 2025 a favore del personale del comparto sanitario.»

5. La spesa prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal comma 4 del presente articolo, con riferimento al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.

6. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede integrando gli stanziamenti disposti da questa legge con 137.177.650 euro per l'anno 2024, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva).

7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-*bis* dell'art. 4 della legge provinciale n. 3 del 2024, introdotto dal comma 4, si provvede integrando gli stanziamenti disposti dalla presente legge con 21.835.500 euro per l'anno 2024 e con 25.961.500 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva), per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 25.961.500 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 8.

Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per triennio contrattuale 2025-2027

1. Per la contrattazione collettiva provinciale per il triennio contrattuale 2025-2027, relativa al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva pro-

vinciale in base all'art. 54 della legge sul personale della provincia 1997, nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, è autorizzata la spesa di 39.100.000 euro per l'anno 2025, di 79.000.000 euro per l'anno 2026 e di 119.700.000 euro a decorrere dall'anno 2027. Questa spesa è incrementata di 2.500.000 euro annui a decorrere dal 2025, da destinare al personale del comparto sanitario secondo le direttive impartite dalla giunta provinciale all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale.

2. Il riparto della spesa prevista dal comma 1 tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall'art. 54 della legge sul personale della provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla giunta provinciale.

3. I trasferimenti delle risorse previste dal comma 1 agli enti diversi dalla provincia sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60, comma 4-*bis*, della legge sul personale della provincia 1997 i predetti enti, in sede di applicazione dei contratti collettivi, possono utilizzare risorse, a carico dei rispettivi bilanci, aggiuntive rispetto a quelle assegnate in sede di riparto tra i singoli comparti e aree di contrattazione.

4. La spesa prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal presente articolo, con riferimento al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.

5. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede integrando gli stanziamenti disposti da questa legge con 41.600.000 euro per l'anno 2025 e con 81.500.000 euro per l'anno 2026 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 122.200.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 9.

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia 1997)

1. Nel comma 7 dell'art. 12-*bis* della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «Annualmente è trasmesso al consiglio provinciale l'atto organizzativo aggiornato comprensivo di tutte le modificazioni intervenute.» sono soppresse.

2. Nel comma 1-*bis* dell'art. 34-*bis* della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «coadiuvato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di personale o dal direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «coadiuvato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di personale o dal direttore generale, o da dirigenti delegati da questi ultimi».

3. Nel comma 2-*bis* dell'art. 34-*bis* della legge sul personale della provincia 1997 le parole: «coadiuvato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di personale o dal direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «coadiuvato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di personale o dal direttore generale, o da dirigenti delegati da questi ultimi».



4. Il comma 2 dell'art. 40 della legge sul personale della provincia 1997 è sostituito dal seguente:

«2. L'avviso dell'approvazione della graduatoria è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.»

5. Dopo il comma 5-ter dell'art. 47-bis della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«5-quater. La partecipazione in qualità di presidente o componente del collegio consultivo tecnico, previsto dall'art. 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), della provincia e dei suoi enti strumentali da parte del personale dei medesimi enti è svolto in orario di lavoro e dà diritto a un compenso determinato secondo quanto previsto dalla normativa statale.»

6. Dopo il comma 1 dell'art. 52 della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«1-bis. La risoluzione del rapporto di lavoro decorre dalla prima data utile prevista dalla disciplina vigente in materia di accesso al trattamento pensionistico, secondo le modalità indicate dalla giunta provinciale per i diversi comparti di contrattazione e le specifiche qualifiche e figure professionali cui si applica la contrattazione collettiva provinciale. Per esigenze inderogabili di servizio la giunta provinciale può disporre il mantenimento in servizio, previo accordo con l'interessato. L'ente comunica all'interessato, almeno sei mesi prima del verificarsi della condizione prevista, la risoluzione del rapporto di lavoro.»

7. Dopo il comma 1 dell'art. 59 della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«1-bis. Le risorse autorizzate per i rinnovi dei contratti del pubblico impiego ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera b), della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), rappresentano limite esclusivamente per la quantificazione dei costi derivanti da disposizioni contrattuali che determinano maggiori oneri a carico del bilancio.»

8. Dopo il comma 3 dell'art. 67-bis della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«3-bis. Il personale appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento è assicurato contro gli infortuni occorsi in servizio e le infermità contratte per causa diretta di servizio mediante iscrizione all'assicurazione generale gestita dall'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro (INAIL). Per quanto non compreso in questa copertura assicurativa possono essere attivate le assicurazioni previste dall'art. 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi). Con deliberazione della giunta provinciale sono disciplinate le modalità attuative di questo comma. L'onere derivante dall'applicazione di questo comma è compreso nei limiti di spesa di personale fissati ai sensi dell'art. 63.»

9. Gli articoli 30 e 60-bis della legge sul personale della provincia 1997, nonché l'art. 9 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, sono abrogati.

10. Il compenso previsto dall'art. 47-bis, comma 5-quater, della legge sul personale della provincia 1997, come introdotto dal comma 5 del presente articolo, e i relativi arretrati sono riconosciuti anche ai componenti e al presidente dei collegi consultivi tecnici costituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge che non hanno ancora cessato l'attività, nei limiti delle risorse stanziati in bilancio con riguardo all'intervento.

11. Il comma 1-bis dell'art. 52 della legge sul personale della provincia 1997, introdotto dal comma 6 del presente articolo, si applica a partire dal 1° gennaio 2024.

Art. 10.

Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale n. 13 del 2008 è inserito il seguente:

«4-bis. Nell'ambito delle celebrazioni della giornata dell'autonomia, o in altre ricorrenze legate alla storia dell'autogoverno e alle istituzioni autonomistiche, la provincia può organizzare, direttamente o mediante i propri enti strumentali, eventi e manifestazioni previsti dall'art. 4 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, rivolti alla cittadinanza al fine di promuovere e diffondere i valori dell'autonomia.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale n. 13 del 2008 è inserito il seguente:

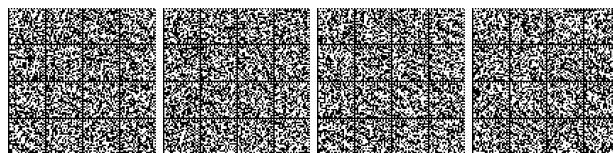
«2-bis. La provincia, per il tramite dell'assessorato competente in materia di promozione della conoscenza dell'autonomia, coordina le iniziative per la valorizzazione dell'autonomia previste da quest'articolo avvalendosi delle strutture provinciali e degli enti strumentali competenti, al fine di garantire un'offerta organica e orientata alla crescita generale della percezione dell'istituzione e di accrescere il ruolo della provincia quale punto di riferimento per la definizione delle politiche di autogoverno dei territori. Sono fatte salve le iniziative realizzate dal consiglio provinciale.»

Art. 11.

Inserimento dell'art. 22-bis nella legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti)

1. Dopo l'art. 22, nel capo VIII, della legge provinciale n. 16 del 2012 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Implementazione dell'intelligenza artificiale nell'azione amministrativa). — 1. Allo scopo di assicurare il buon andamento e l'efficienza dell'azione amministrativa e aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, la giunta provinciale definisce con proprio provvedimento la strategia territoriale per l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla pubblica amministrazione trentina. Questa strategia si fonda sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in fun-



zione strumentale e di supporto all'attività della pubblica amministrazione, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale, in una logica antropocentrica.

2. Al fine di dare attuazione alla strategia territoriale per l'applicazione dell'intelligenza artificiale è istituita una cabina di regia, quale organo di supporto della giunta provinciale con funzioni consultive e propositive. La cabina di regia ha l'obiettivo di assicurare il coordinamento complessivo delle iniziative innovative della provincia e degli enti strumentali relativamente agli aspetti infrastrutturali, all'adozione di strumenti e soluzioni già disponibili, alla formazione del personale, alla gestione degli aspetti etici, di trasparenza, responsabilità e sicurezza, garantendo agli interessati la conoscibilità del funzionamento dell'intelligenza artificiale e la tracciabilità del suo utilizzo.

3. Le funzioni propositive previste dal comma 2 possono riguardare anche il ricorso a strumenti innovativi di regolamentazione per l'intelligenza artificiale (*regulatory sandbox*), quali spazi tecnico-non-nativi sperimentali e temporanei per i soggetti che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, finalizzati a connettere operatori del settore ed enti regolatori, nonché a fornire un ambiente controllato che agevoli lo sviluppo e la validazione dei sistemi innovativi di intelligenza artificiale.

4. La cabina di regia è istituita per la durata della legislatura con deliberazione della giunta provinciale, che ne definisce la composizione e ne disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle attività.

5. Il presidente della cabina di regia può invitare a partecipare alle riunioni i dirigenti delle strutture provinciali e degli enti strumentali in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché soggetti esperti nelle specifiche tematiche oggetto di trattazione.

6. Le funzioni di segreteria della cabina di regia sono svolte dalla struttura provinciale competente in materia di digitalizzazione. Per la partecipazione alla cabina di regia non spettano compensi o rimborsi spese.

7. Nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 63 della legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 (legge sul personale della provincia 1997), l'atto organizzativo della provincia previsto dall'art. 12-bis, comma 7, della medesima legge provinciale istituisce un'unità di missione semplice temporanea aggiuntivi rispetto a quelle previste dall'art. 12-quinquies, comma 3, della legge sul personale della provincia 1997 e dall'art. 16 (Unità di missione temporanee per lo svolgimento di particolari funzioni), comma 1, lettera b), della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20, per svolgere i compiti connessi al processo di implementazione e monitoraggio delle soluzioni di intelligenza artificiale a livello provinciale. L'unità di missione semplice ha il compito di sperimentare l'utilizzo di applicazioni, sistemi, strumenti e soluzioni di intelligenza artificiale in ambito provinciale, all'interno dei processi e dei sistemi della provincia. L'incarico dirigenziale conferito per la direzione della struttura non è computato nel contingente massimo dei dirigenti stabilito dall'art. 21, commi 1 e 7, della legge sul personale della provincia 1997. In considerazione delle specifiche esigenze per le quali è istituita, la struttura prevista da quest'articolo cessa il 31 dicembre 2028.»

Art. 12.

Modificazione dell'art. 10 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico 1982)

1. Nel comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale sul difensore civico 1982 le parole: «Se sono lavoratori in quiescenza che svolgono l'incarico a titolo gratuito, inoltre, spetta loro anche il rimborso delle spese sostenute per viaggi effettuati dal luogo di residenza alla sede dell'ufficio.» sono soppresse.

2. Il comma 1 trova applicazione per le nomine disposte successivamente all'entrata in vigore di questa legge. Per le cariche in essere continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

Sezione III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COESIONE TERRITORIALE
E POLITICHE PER LA CASA

Art. 13.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1-ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«2-bis. L'indicatore composito costituisce lo strumento di individuazione dei territori nei quali attuare le politiche provinciali di coesione territoriale, secondo le modalità definite con deliberazione della giunta provinciale.»

2. Nel comma 3 dell'art. 1-ter della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «La giunta provinciale con successive deliberazioni, previo parere del consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del consiglio provinciale, individua le politiche pubbliche oggetto di applicazione dell'indicatore previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «La giunta provinciale, previo parere del consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del consiglio provinciale, può individuare altre politiche pubbliche cui applicare l'indicatore previsto dal comma 2».

3. Dopo l'art. 24-quater della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 24-quinquies (*Progetto sperimentale per la rivitalizzazione delle aree geografiche a rischio di abbandono*). — 1. Al fine di favorire la coesione territoriale e contribuire al consolidamento dei valori comunitari, la provincia approva un progetto sperimentale per la rivitalizzazione dei centri abitati che sono a rischio di abbandono per ragioni demografiche, sociali ed economiche. Il progetto persegue, in particolare, l'incremento della popolazione di questi centri abitati, attraverso il recupero e la riqualificazione a fini abitativi del patrimonio edilizio esistente.

2. Il progetto sperimentale prevede un sostegno finanziario per il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle relative pertinenze, situati nei comuni individuati con deliberazione della giunta provinciale, applicando



l'indicatore composito di cui all'art. 1-ter, oppure uno o più degli indicatori che concorrono a formarlo. Il contributo è concesso nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa, per un massimo di 80.000 euro per unità abitativa.

3. Il contributo è riconosciuto a favore di persone fisiche che recuperano o riqualificano immobili di cui sono proprietarie o titolari di un diritto reale di godimento, o che lo diventeranno entro il periodo di tempo stabilito con deliberazione della giunta provinciale. Le unità abitative oggetto degli interventi devono essere destinate ad abitazione principale del richiedente o devono essere locate a canone moderato entro il termine definito con deliberazione della giunta provinciale. La destinazione dell'unità abitativa ai sensi di questo comma deve durare almeno dieci anni dalla fine dei lavori; detto vincolo è annotato al libro fondiario.

4. Nel caso di acquisto dell'unità abitativa oggetto di recupero o riqualificazione, successivo alla data di approvazione del bando, il contributo è maggiorato nella misura massima del 20 per cento dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, e nella somma massima di 20.000 euro.

5. La giunta provinciale con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale e del consiglio delle autonomie locali, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo, e in particolare:

- a) le modalità di presentazione della domanda;
- b) le tipologie di intervento e la spesa ammissibile;
- c) i requisiti e le condizioni per l'accesso al contributo, nonché i criteri per la formazione della graduatoria compresa la possibilità di riconoscere priorità per determinate categorie, con particolare riguardo alle domande relative a interventi edilizi realizzati su immobili situati nei centri storici;
- d) la disciplina relativa al cumulo con altri contributi o agevolazioni previsti dalla provincia o, se la normativa statale lo consente, dallo Stato;
- e) i casi e i criteri di rideterminazione o di decadenza del contributo;
- f) gli ulteriori criteri per l'eventuale riparto di risorse residue a seguito della concessione dei contributi previsti da questo articolo.

6. A supporto dell'attuazione del progetto sperimentale la provincia realizza e promuove interventi di informazione, sensibilizzazione, monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti e persegue il raccordo tra gli interventi previsti dal progetto e le azioni previste da altri strumenti di coesione territoriale.».

4. Per i fini dell'art. 24-*quinquies* della legge provinciale n. 3 del 2006, introdotto dal comma 3 di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale).

Art. 14.

Modificazione dell'art. 29 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, in materia di contributo integrativo alla locazione sul libero mercato

1. Nel comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale n. 10 del 2022 le parole: «Per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2023, 2024 e 2025».

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 15.

Interventi per favorire l'acquisto da parte di giovani e famiglie numerose della prima casa di abitazione da recuperare

1. La provincia può concedere un contributo in conto capitale ai giovani e alle coppie di giovani di età inferiore a quarant'anni e alle famiglie numerose per favorire l'acquisto di unità immobiliari esistenti da destinare a prima casa di abitazione, se esse richiedono interventi di recupero o di riqualificazione energetica.

2. Con deliberazione della giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, e in particolare:

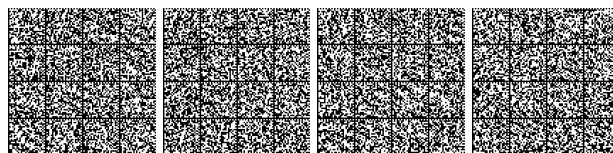
- a) i requisiti e le condizioni per l'accesso al contributo;
- b) la misura del contributo ed eventuali maggiorazioni;
- c) le modalità e le condizioni per la concessione ed erogazione del contributo;
- d) gli eventuali divieti di cumulo con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalla provincia o dallo Stato;
- e) i casi e i criteri di rideterminazione o di decadenza del contributo.

3. Per fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

Art. 16.

Misure per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente

1. Per promuovere la realizzazione di interventi sul patrimonio immobiliare esistente, la provincia può concedere un contributo a copertura degli interessi maturati su finanziamenti contratti con gli istituti di credito convenzionati per le spese relative a interventi di recupero o di riqualificazione energetica di unità immobiliari destinate o da destinare a prima casa di abitazione nonché di ulteriori unità immobiliari ad uso abitativo come individuate nella deliberazione della giunta provinciale di cui al comma 2.



2. Con deliberazione della giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, e in particolare:

- a) i requisiti e le condizioni per l'accesso al contributo, nonché gli eventuali vincoli in capo ai beneficiari;
- b) le tipologie d'intervento e la spesa ammissibile;
- c) la misura del contributo, le modalità e le eventuali ulteriori condizioni per la concessione e l'erogazione del contributo, compresa la sua durata;
- d) le modalità e le condizioni di convenzionamento con gli istituti di credito e i criteri per la definizione del tasso d'interesse applicato;
- e) gli eventuali divieti di cumulo con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalla provincia o dallo Stato per le spese ammesse a finanziamento;
- f) i casi e i criteri di rideterminazione o di decadenza del contributo.

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

Art. 17.

Sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate

1. Per favorire l'incremento della popolazione insediata nelle zone periferiche e svantaggiate del territorio provinciale, la provincia può promuovere azioni volte a riconoscere ai nuclei familiari che si trasferiscono in queste zone un incentivo economico per il pagamento del canone di locazione sul libero mercato. Il contributo è riconosciuto per un periodo di tre anni. L'incentivo può essere maggiorato dalla giunta provinciale per i giovani e le coppie di giovani di età inferiore a quarant'anni e per le famiglie numerose, nonché per altri eventuali casi individuati dalla giunta provinciale.

2. Con propria deliberazione la giunta provinciale, previo parere del consiglio delle autonomie locali, definisce le disposizioni necessarie per l'attuazione di quest'articolo, e in particolare:

- a) i requisiti e le condizioni per l'accesso all'incentivo, compreso il termine entro cui trasferire la residenza;
- b) la misura del contributo, le modalità e le eventuali ulteriori condizioni per la concessione e l'erogazione del contributo;
- c) i criteri per l'individuazione delle zone interessate;
- d) i criteri per la ripartizione delle risorse disponibili tra le comunità e il territorio della Val d'Adige.

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 18.

Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. L'art. 62 della legge provinciale n. 21 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 62 (*Interventi per il risanamento di immobili a fini locativi*). — 1. Per promuovere la realizzazione di interventi sul patrimonio immobiliare esistente e favorire il risanamento di immobili a fini locativi nelle zone periferiche e svantaggiate, individuate anche utilizzando l'indicatore composito di cui all'art. 1-ter della legge provinciale n. 3 del 2006, la provincia può concedere un contributo in conto capitale a favore di soggetti senza scopo di lucro individuati dalla deliberazione di cui al comma 2 che intendono risanare e concedere in locazione immobili di loro proprietà a soggetti con bisogni abitativi.

2. Con deliberazione della giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, e in particolare:

- a) i soggetti con bisogni abitativi destinatari degli alloggi risanati;
- b) i requisiti e le condizioni per l'accesso al contributo, nonché i vincoli in capo ai beneficiari;
- c) le tipologie d'intervento e la spesa ammissibile;
- d) la misura del contributo;
- e) le modalità e le eventuali ulteriori condizioni per la concessione e l'erogazione del contributo, nei limiti dello stanziamento di bilancio;
- f) gli eventuali divieti di cumulo con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalla provincia o dallo Stato per le spese ammesse a finanziamento;
- g) i casi e i criteri di rideterminazione o di decadenza del contributo.»

2. Gli articoli 63, 64 e 65 della legge provinciale n. 21 del 1992 sono abrogati.

3. Le disposizioni sostituite e abrogate da questo articolo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi di risanamento a fini locativi già concessi alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Per i fini dell'art. 62 della legge provinciale n. 21 del 1992, come sostituito dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

Art. 19.

Ulteriori disposizioni in materia di politiche della casa

1. Per il 2024, la provincia è autorizzata a incrementare le dotazioni del fondo di garanzia per la prima casa, previsto dall'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per un importo complessivo di 2.000.000 di euro.

2. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2024



nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

Sezione IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, GIOVANI,
CULTURA E SPORT

Art. 20.

*Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006,
n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

1. Nella lettera *f)* del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «della pace,» sono inserite le seguenti: «del rispetto, delle pari opportunità,».

2. Dopo la lettera *f-bis)* del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

«*f-bis a)* promuovere l'educazione alla cittadinanza digitale, lo sviluppo delle competenze digitali, l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie e il benessere digitale;».

3. Nel comma 2-*bis* dell'art. 8-*bis* della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «anche promuovendo misure atte a non pregiudicare la pratica sportiva agonistica» sono inserite le seguenti: «e a sostenere gli studenti e le studentesse che praticano discipline sportive in modo continuativo».

4. Dopo il comma 2-*ter* dell'art. 8-*bis* della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«2-*quater*. Ai sensi dell'art. 79 dello statuto speciale, per concorrere agli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica e garantire efficienza nell'organizzazione delle attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a favore del personale delle scuole del sistema educativo provinciale individuate nell'art. 8, comma 2, la provincia può fornire in forma aggregata corsi rivolti a questo personale, effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).».

5. Dopo l'art. 25 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«Art. 25-*bis* (Convocazione degli organi collegiali in modalità telematica). — 1. Le sedute del consiglio dell'istituzione, del collegio docenti e delle sue articolazioni, nonché dei consigli di classe, fatte salve le riunioni per le valutazioni intermedie, per gli scrutini finali e per i procedimenti disciplinari a carico degli studenti, possono essere convocate e svolte in modalità telematica secondo le modalità stabilite con regolamenti interni degli organi collegiali, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità, identificabilità, di pubblicità e regolare svolgimento delle sedute.».

6. Il comma 2-*bis* dell'art. 36 della legge provinciale sulla scuola 2006 è abrogato.

7. L'art. 41-*ter* della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 41-*ter* (Pubblicazione dei dati dello stato occupazionale degli studenti). — 1. La provincia, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e formative, anche paritarie, pubblica i dati del monitoraggio dello stato occupazionale degli studenti delle singole istituzioni con riferimento all'anno successivo al termine del percorso scolastico e formativo con indicazione dei settori di impiego e, per gli anni successivi, effettua indagini statistiche funzionali alla conoscenza del medesimo stato occupazionale.».

8. Nel comma 1 dell'art. 65 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali.» sono inserite le seguenti: «Nelle attività di alternanza scuola-lavoro delle istituzioni scolastiche rientrano le attività per l'orientamento degli studenti.».

9. Dopo il comma 2-*ter* dell'art. 95 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«2-*quater*. Per garantire continuità nell'attività amministrativo-contabile relativa ai progetti — finanziati, in tutto o in parte, con risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) — delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, i relativi dirigenti possono rinnovare, se risulta disponibile il medesimo posto e per un massimo di ulteriori due anni, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo stipulati l'anno scolastico precedente. Il rinnovo ha ad oggetto contratti su posto disponibile vacante o non vacante, a condizione che il dipendente sia inserito nelle graduatorie d'istituto previste da quest'articolo o altri canali di reclutamento previsti con deliberazione della giunta provinciale.».

10. Dopo la lettera *a)* del comma 2 dell'art. 109-*bis* della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

«*a-bis*) promozione dell'educazione alla cittadinanza digitale, dello sviluppo delle competenze digitali, dell'uso consapevole e responsabile delle tecnologie, del benessere digitale;».

11. Dopo la lettera *g)* del comma 2 dell'art. 109-*bis* della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

«*g-bis*) definizione di ambiti e tempistiche per l'utilizzo delle piattaforme e degli strumenti digitali a supporto della didattica per gli studenti, nonché per le comunicazioni e scambio di informazioni scuola-famiglia.».

12. I commi 4-*ter* e 4-*sexies* dell'art. 120 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono abrogati.

Art. 21.

Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle istituzioni formative provinciali

1. Nell'anno 2025 è indetto un concorso straordinario per titoli e colloquio, in forma di lezione simulata, per la copertura di posti a tempo indeterminato nella figura professionale di insegnante delle istituzioni formative provinciali per l'insegnamento di discipline di tipo culturale e di tipo tecnico-pratico.



2. Il concorso è riservato agli insegnanti che, in possesso dei prescritti titoli di accesso, hanno prestato, negli otto anni scolastici o formativi precedenti la data di approvazione del relativo bando di concorso, almeno tre anni di servizio d'insegnamento nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e che sono iscritti nelle graduatorie, valide per il biennio formativo 2022-2024 e successivamente prorogate fino al 31 agosto 2025, per l'accesso al lavoro a tempo determinato del personale insegnante delle istituzioni formative provinciali. Nel bando sono definiti i fabbisogni, la tipologia delle prove d'esame e gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso, differenziando il punteggio tra i titoli di servizio prestato presso le istituzioni scolastiche e formative pubbliche e presso quelle paritarie, e prevedendo in ogni caso l'attribuzione di uno specifico punteggio di almeno otto punti ogni tre anni per il servizio d'insegnamento effettivamente prestato con continuità per periodi non inferiori a tre anni nelle istituzioni formative provinciali. La valutazione dei titoli è effettuata dalla struttura provinciale competente. In esito al concorso, è formata una graduatoria di durata triennale. Per anno di servizio s'intende il servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni in relazione al singolo anno formativo.

Art. 22.

Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. Dopo l'art. 25-ter della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

«Art. 25-quater (*Disposizioni sull'utilizzo del personale insegnante delle scuole dell'infanzia*). — 1. La giunta provinciale disciplina l'utilizzo presso le strutture provinciali competenti in materia di istruzione degli insegnanti delle scuole dell'infanzia provinciali per compiti connessi alla scuola, compresa la ricerca e la sperimentazione didattica ed educativa. Dopo tre anni scolastici consecutivi in utilizzo il personale insegnante perde la titolarità del posto presso la scuola dell'infanzia provinciale di assegnazione.».

2. Dopo l'art. 25-quater della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

«Art. 25-quinquies (*Disposizioni per la valorizzazione del personale insegnante delle scuole dell'infanzia*). — 1. La giunta provinciale impartisce specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale per il riconoscimento contrattuale della flessibilità di prestazione dell'orario di servizio del personale insegnante delle scuole dell'infanzia, nell'ambito degli oneri contrattuali già autorizzati.».

3. Dopo il comma 2-quater dell'art. 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

«2-quinquies. Il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), come determinato ai sensi dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, è aumentato di 85.000 euro *una tantum* per il solo anno scolastico 2023-2024. A partire

dall'anno scolastico 2024-2025, il finanziamento è aumentato di 35.000 euro all'anno nonché *una tantum*, per il solo anno scolastico 2024-2025, di 167.000 euro.».

4. Nel comma 3 dell'art. 50 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 le parole: «fino a cinque unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a dieci unità».

5. Nel comma 3 dell'art. 50 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 le parole: «o più di cinque» sono sostituite dalle seguenti: «o più di dieci».

6. Nel comma 3 dell'art. 50 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 le parole: «cinque unità a tempo pieno» sono sostituite dalle seguenti: «dieci unità a tempo pieno».

7. Il comma 1 si applica a partire dall'anno scolastico 2025-2026, anche con riferimento a chi è già in utilizzo alla provincia alla data del 31 agosto 2024.

8. Per i fini del comma 2-quinquies dell'art. 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977, come modificato dal comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa di 287.000 euro per l'anno 2024 e di 35.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 01 (Istruzione prescolastica). Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 35.000 euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

9. Per i fini del comma 3 dell'art. 50 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977, come modificato dai commi 4, 5 e 6, con la tabella A è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2024 e di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 01 (Istruzione prescolastica). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 180.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 23.

Modificazione dell'art. 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007)

1. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell'art. 7-bis della legge provinciale sui giovani 2007 sono inserite le parole: «, nonché sugli altri servizi erogati sul territorio provinciale, ivi inclusi quelli a supporto del benessere psicofisico dei giovani e quelli finalizzati all'orientamento professionale;».

Art. 24.

Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

1. Nel comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, le parole: «promuove il coordinamento degli enti, degli istituti e delle associazioni operanti in ambito provinciale nel campo della ricerca storica riguardante il territorio del Trentino e sostiene in particolare l'attività della Società di studi trentini di scienze storiche, anche con ricorso allo strumento della convenzione» sono sostituite dalle seguenti: «promuove il coordinamento degli enti, degli istituti e delle associazioni operanti in ambi-



to provinciale nel campo della ricerca storica riguardante il territorio del Trentino e ne sostiene l'attività, anche con ricorso allo strumento della convenzione».

2. La lettera g) del comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituita dalla seguente:

«g) la previsione di un direttore, responsabile dell'attuazione e dello sviluppo del progetto culturale e scientifico del museo nonché della gestione nel suo complesso, al quale sono affidati i poteri di amministrazione del museo che non rientrano nella competenza del consiglio di amministrazione e del suo presidente. Per il conferimento dell'incarico da direttore si applica la disciplina per la nomina dei dirigenti della provincia prevista dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia 1997); il direttore è selezionato dalla giunta provinciale tra soggetti in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale, coerente con le specifiche competenze tecnico-scientifiche necessarie per la direzione del museo. Il trattamento del direttore è definito nel contratto collettivo di lavoro provinciale per l'area dirigenziale; se il direttore è assunto con contratto a tempo determinato, il trattamento economico è stabilito dalla giunta provinciale per la durata dell'incarico, tenuto conto delle caratteristiche del museo da dirigere e dei programmi da realizzare».

Art. 25.

Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

«3-bis. In relazione alle funzioni previste dal comma 3, il coordinamento provinciale garantisce anche l'accoglienza e l'ospitalità dei soggetti coinvolti nell'organizzazione dei giochi ed è autorizzato a sostenerne le relative spese».

2. Nel comma 1 dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 8 del 2021, dopo le parole: «per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026» sono inserite le seguenti: «, secondo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10 (Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2024, n. 42».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 4-bis della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, del decreto-legge n. 10 del 2024 la provincia può disporre, anche su richiesta del comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG), l'occupazione temporanea delle aree previste nei documenti di pianificazione del programma di realizzazione dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 che rientrano nel territorio provinciale, se ciò risulta

necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture e lo svolgimento dell'evento. In tal caso si applicano gli articoli 27 e 28 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993)».

4. Dopo l'art. 4-quinquies della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

«Art. 4-sexies (Misure di sostegno per la continuità della pratica sportiva su ghiaccio). — 1. In considerazione della partecipazione della provincia all'organizzazione delle olimpiadi invernali e delle paralimpiadi invernali 2026 e della candidatura all'organizzazione della V edizione dei giochi olimpici giovanili invernali 2028, al fine di garantire la continuità della pratica delle discipline sportive su ghiaccio presso gli impianti sportivi inseriti nel piano complessivo delle opere olimpiche approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, la provincia può concedere agli enti gestori o alle associazioni ed enti sportivi che utilizzano i suddetti impianti contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi volti a dotare i suddetti impianti di strutture o attrezzature che consentano la pratica sportiva su ghiaccio nell'intero arco dell'anno. L'ammontare del contributo è determinato nell'importo massimo di 200.000 euro e non può comunque superare il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

2. La giunta provinciale con propria deliberazione, stabilisce i criteri, le modalità ed eventuali condizioni per la concessione del contributo, anche con la finalità di avvicinare i giovani allo sport, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione di questo articolo.

3. I contributi previsti da questo articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato».

5. Per i fini del comma 3-bis dell'art. 2 della legge provinciale n. 8 del 2021, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero).

6. Per i fini dell'art. 4-sexies della legge provinciale n. 8 del 2021, introdotto dal comma 4, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero).

Art. 26.

Integrazione dell'art. 37 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 37 della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente:

«3-bis. Per garantire la continuità delle attività svolte dal comitato provinciale del CONI, dal comitato provinciale del CIP e dai soggetti indicati nel comma 1 sul territorio provinciale, la giunta provinciale può anche assicurare, tramite l'opera universitaria, la disponibilità del compendio sportivo che, per le predette attività, è stato oggetto dell'accordo di programma previsto dall'art. 7-ter della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge



provinciale sullo sport 1990), nonché il sostenimento delle spese di gestione e funzionamento del suddetto compendio.».

2. Per i fini del comma 3-*bis* dell'art. 37 della legge provinciale sullo sport 2016, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2024 e di 110.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04 (Istruzione universitaria). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 110.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Sezione V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

Art. 27.

Disposizioni in materia di codice identificativo nazionale e connesse modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

1. Con riferimento agli esercizi alberghieri, agli esercizi extra-alberghieri e agli alloggi per uso turistico disciplinati dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), nonché agli agriturismi che svolgono le attività previste dall'art. 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019), ai campeggi, campeggi-villaggio e campeggi parco per vacanze previsti dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), ai rifugi alpini e ai rifugi escursionistici previsti dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), si applicano gli obblighi di acquisizione, esposizione e indicazione del Codice identificativo nazionale (CIN) previsti dalla normativa statale in materia. La giunta provinciale può dettare disposizioni operative per garantire l'interoperabilità e il raccordo del sistema informativo provinciale del turismo con le banche dati nazionali e per l'attuazione di questo comma.

2. Per la violazione degli obblighi di acquisizione, esposizione e indicazione del CIN si applicano le sanzioni amministrative nella misura prevista dalla normativa statale. Alle attività di controllo e vigilanza e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvedono i soggetti individuati dalle leggi provinciali di settore con riferimento alle singole tipologie turistico-ricettive individuate dal comma 1, secondo quanto previsto dalle medesime leggi di settore.

3. Alla fine del comma 1 dell'art. 37-*bis* della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inserite le parole: «, secondo quanto stabilito con deliberazione della giunta provinciale. I comuni accedono al sistema informativo del turismo per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo di loro competenza».

4. Alla fine del comma 2 dell'art. 37-*bis* della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inserite le parole: «Resta fermo quanto previsto dalla normativa statale in materia di locazioni turistiche gestite in forma imprenditoriale.».

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) art. 37-*ter* della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002;

b) comma 4-*bis* dell'art. 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002;

c) art. 30 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13;

d) art. 37 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22;

e) art. 42 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10.

6. L'art. 37-*ter*, ad eccezione del comma 2-*bis*, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 e le altre disposizioni indicate nel comma 5 del presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data individuata ai sensi della normativa statale per l'applicazione degli obblighi di acquisizione, esposizione e indicazione del CIN, ancorché abrogati.

Art. 28.

Modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002

1. L'art. 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, nonché l'art. 8 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20, e l'art. 49 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, sono abrogati.

2. Nel comma 1-*sexies* dell'art. 13-*bis* della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: «; il visto di corrispondenza previsto dall'art. 13 attesta anche la conformità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1-*quater*, lettere *a*), *b*) e *b-bis*)» sono soppresse.

3. Alle istanze di visto di corrispondenza presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge continua ad applicarsi l'art. 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, ancorché abrogato.

Art. 29.

Integrazione dell'art. 16 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)

1. Nella lettera *a*) del comma 1 dell'art. 16 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020, dopo le parole: «differenziabile con riferimento a singole agenzie territoriali d'area» sono inserite le seguenti: «e anche con riferimento a singoli ambiti territoriali».



Art. 30.

Modificazione dell'art. 12 (Disposizione transitoria concernente le aziende per il turismo) della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19

1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale n. 19 del 2022 le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

Art. 31.

Modificazioni dell'art. 13-bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

1. La rubrica dell'art. 13-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è sostituita dalla seguente: «Contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo provinciale».

2. Nel comma 1 dell'art. 13-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: «a soggetti diversi da quelli previsti dagli articoli 6, 9, 12-ter e 12 quater» sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti diversi dalla società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino prevista dall'art. 14 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020), da quelli finanziati ai sensi dell'art. 12 della medesima legge e da quelli che possono accedere ai contributi previsti dall'art. 18 della legge stessa».

Art. 32.

Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)

1. Il comma 1 dell'art. 9 e l'art. 10 della legge provinciale sui campeggi 2012, nonché l'art. 65 della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 3, sono abrogati.

2. All'inizio della lettera k-bis) del comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono inserite le parole: «salvo che il fatto costituisca reato».

3. All'inizio della lettera k-ter) del comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono inserite le parole: «salvo che il fatto costituisca reato».

4. All'inizio della lettera k-quater) del comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono inserite le parole: «salvo che il fatto costituisca reato».

5. Alle istanze di visto di corrispondenza presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge continua ad applicarsi l'art. 10 della legge provinciale sui campeggi 2012, ancorché abrogato.

Art. 33.

Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente «Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella Provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)»

1. Nel comma 4-quater dell'art. 4 della legge provinciale n. 20 del 1993 le parole: «, espressa nell'ambito di una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). La giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la composizione della conferenza di servizi e approva le altre disposizioni necessarie per l'attuazione di questo comma» sono soppresse.

2. Nel comma 4 dell'art. 27-bis della legge provinciale n. 20 del 1993 le parole: «, espressa nell'ambito di una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge provinciale sull'attività amministrativa. La giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la composizione della conferenza di servizi e le altre disposizioni necessarie per l'attuazione di questo comma» sono soppresse.

Art. 34.

Modificazione dell'art. 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

1. Nel comma 3 dell'art. 61 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: «, nel limite massimo di 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 28.000 euro».

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori).

Art. 35.

Modificazioni della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023)

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023 le parole: «stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché fra i contratti collettivi territoriali di primo livello, stipulati dalle associazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».



2. Alla fine della lettera *d*) del comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023 sono inserite le parole: «, anche per il monitoraggio finalizzato alla prevenzione di infortuni sul lavoro».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni specifiche adottate ai sensi dell'art. 6 possono individuare i beneficiari degli aiuti previsti dal presente articolo anche in deroga a quanto previsto dall'art. 3.».

4. Nel comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023 le parole: «La giunta provinciale adotta le deliberazioni previste dall'art. 6 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Fino all'adozione della nuova disciplina attuativa» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione delle deliberazioni della giunta provinciale previste dall'art. 6».

5. Dopo il comma 3 dell'art. 31 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023 è inserito il seguente:

«3-bis. In prima applicazione degli aiuti per investimenti per la transizione ecologica, la tutela dell'ambiente, l'economia circolare e l'efficienza energetica concessi nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (*de minimis*), fino alla data individuata con deliberazione della giunta provinciale possono essere riconosciute spese sostenute prima della data di presentazione della domanda anche oltre il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 6, comma 2, lettera *e*), ma comunque entro i trenta mesi precedenti tale data.».

Art. 36.

Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005)

1. Nel comma 7 dell'art. 8 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: «dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell'economia».

2. Nel comma 2 dell'art. 12-ter della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: «dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell'economia».

3. Nella lettera *c*) del comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: «nell'ambito dell'art. 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6» sono sostituite dalle seguenti: «, nell'ambito delle misure previste a tal fine dalla normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell'economia».

4. Nel comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: «dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell'economia».

5. Nella lettera *d*) del comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: «ivi compreso quello previsto dall'art. 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6» sono sostituite dalle seguenti: «compreso quello previsto a tal fine dalla normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell'economia».

6. Nella lettera *f*) del comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: «dai criteri per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6» sono sostituite dalle seguenti: «dai criteri per l'applicazione della normativa provinciale che disciplina gli interventi a sostegno dell'economia».

Art. 37.

Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)

1. Nel comma 10-bis dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: «o nel caso di modifiche» sono inserite le seguenti: «amministrativo-procedurali».

2. Alla fine del comma 10-bis dell'art. 4 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: «Le modifiche previste da questo comma, ad eccezione dello stralcio di aree non esaurite o non ripristinate, costituiscono adeguamento tecnico-amministrativo che non comporta variante del piano cave.».

3. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «se ciò è previsto dal piano regolatore generale o dagli altri strumenti di pianificazione di livello provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «se ciò è previsto dal piano regolatore generale e dagli altri strumenti di pianificazione di livello provinciale o se è consentito dalla normativa vigente».

4. Nella lettera *c*) del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: «, come definite dalla normativa urbanistica provinciale vigente» sono inserite le seguenti: «e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili».

5. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«2-bis. I materiali di scavo che non si configurano come rifiuto, provenienti da opere pubbliche o di interesse pubblico, da invasi o da discariche di porfido esaurite, possono essere depositati temporaneamente nelle aree del piano cave, previo parere vincolante della struttura provinciale competente in materia mineraria sulla compatibilità dell'intervento con la corretta e razionale coltivazione del giacimento.».

6. L'art. 14 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Strutture e impianti di cava*). — 1. Con l'autorizzazione o la concessione oppure con una loro successiva integrazione il comune può consentire, con le modalità previste dell'art. 8, di installare all'interno dell'area



autorizzata o concessa oppure in un'area individuata specificamente nel programma d'attuazione comunale, comprese le aree di discarica dismesse, strutture o impianti per la coltivazione della cava e la lavorazione del materiale ivi estratto nonché del materiale depositato ai sensi dell'art. 5, comma 2-*bis*.

2. Se l'attività di escavazione o di ripristino risulta attiva, negli impianti destinati alla frantumazione e vagliatura e nelle strutture di lavorazione del materiale estratto in cava può essere lavorato anche il materiale di cava proveniente da altre aree estrattive del piano cave nonché terre e rocce da scavo, se non si configurano come rifiuto.

3. Negli impianti mobili per la frantumazione e la vagliatura può essere lavorato, oltre al materiale estratto nella cava in cui sono installati, esclusivamente materiale proveniente da altre aree estrattive del piano cave e terre e rocce da scavo che non si configurano come rifiuto, destinati alla sistemazione finale della cava.

4. Le strutture e gli impianti previsti da quest'articolo devono avere dimensioni e caratteristiche costruttive commisurate al volume di materiale da coltivare previsto dal progetto autorizzato; nel caso di impianti di lavorazione del materiale estratto, il riferimento è costituito dal volume di materiale potenzialmente coltivabile nell'intera area estrattiva individuata dal piano cave. Le strutture e gli impianti devono essere rimossi entro la scadenza dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione della cava; possono non essere rimossi se entro lo stesso termine è rilasciato un titolo abilitativo edilizio, quando ammesso dallo strumento urbanistico. A garanzia dell'obbligo di rimozione degli impianti e delle strutture diversi dagli impianti mobili di cui al comma 3 è dovuta la cauzione prevista dall'art. 8.

5. La giunta provinciale, previo parere della struttura provinciale competente in materia mineraria, individua le strutture e gli impianti che possono essere installati e utilizzati senza autorizzazione o concessione, fermo restando l'obbligo di rimozione previsto dal comma 4. La relativa deliberazione considera solo strutture e impianti di limitate dimensioni, nonché quelli la cui installazione è resa obbligatoria dalle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, definendone le eventuali caratteristiche morfologiche e cromatiche.

6. Nelle aree individuate dal piano cave di proprietà comunale o frazionale in cui insistono cave di porfido il programma di attuazione può individuare aree non ricomprese nei lotti, anche relative a discariche dismesse, nelle quali soggetti diversi dai titolari di concessione o autorizzazione di cava possono installare impianti e strutture di cava e lavorare il solo materiale proveniente dall'area estrattiva. Queste aree sono concesse in esito a una procedura comparativa previa presentazione di idonea garanzia, anche di carattere finanziario, e sono rimosse alla scadenza della concessione.».

7. Nel comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «ai sensi del comma 5 dello stesso art. 14» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 14».

8. Dopo il comma 7-*sexies* dell'art. 37 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:

«7-*septies*. Per le aree individuate nel piano cave per le quali, alla data di entrata in vigore di questo comma, non è prevista una destinazione urbanistica, i comuni individuano tale destinazione mediante l'approvazione di una variante semplificata al piano regolatore generale ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Nel caso di mancata adozione preliminare della variante entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma la giunta provinciale, previa diffida, attiva l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 192 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige). Nelle aree esaurite, fino all'entrata in vigore della variante il titolare dell'autorizzazione o della concessione di cava può continuare a lavorare nelle strutture e negli impianti di cava, ai sensi dell'art. 14; entro sei mesi dall'entrata in vigore della variante sono rimosse le strutture e gli impianti non compatibili con la destinazione urbanistica individuata.».

Art. 38.

Integrazioni dell'art. 7 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006)

1. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale n. 14 del 2020, dopo le parole: «Se la provincia intende procedere direttamente a ricerche minerarie,» sono inserite le seguenti: «anche tramite studi preliminari in collaborazione con università o enti di ricerca,».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale n. 14 del 2020 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per gli studi preliminari non è richiesta la pubblicazione prevista dal comma I e non si applica il comma 2.».

Sezione VI

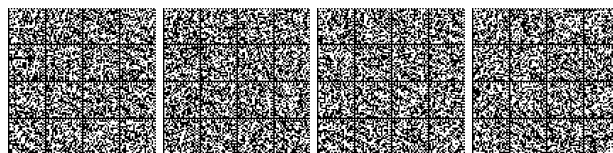
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, SANITARIE,
DEL LAVORO E PER LA SICUREZZA STRADALE

Art. 39.

Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

1. Nel comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «favoriscono le autonome iniziative in campo sociale realizzate dai soggetti privati previsti da quest'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «valorizzano l'apporto dei soggetti privati previsti da quest'articolo nella realizzazione di attività in campo sociale e nell'attuazione degli interventi socio-assistenziali, anche in partenariato con enti locali e provincia».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:



«4-bis. Gli enti locali e la provincia, in particolare, coinvolgono gli enti del terzo settore nella realizzazione degli interventi individuati nel capo V attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale in materia.».

3. La rubrica dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituita dalla seguente: «Modalità di realizzazione degli interventi socio-assistenziali».

4. Il comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione dei principi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, gli interventi socio-assistenziali sono realizzati privilegiando modalità che prevedono la collaborazione con gli enti del terzo settore e il loro coinvolgimento nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi.».

5. Il comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è abrogato.

6. Il comma 3 dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi socio-assistenziali sono realizzati con le seguenti modalità:

a) gestione diretta da parte della provincia o degli enti locali, secondo le rispettive competenze, anche mediante la stipula di convenzioni con altri enti pubblici;

b) corresponsione di tariffe, anche mediante buoni di servizio, ai soggetti accreditati, secondo modalità non discriminatorie;

c) affidamento di un contratto pubblico a uno o più tra i soggetti accreditati;

d) co-progettazione con gli enti del terzo settore accreditati;

e) concessione di contributi a soggetti accreditati, secondo quanto previsto dall'art. 36-bis;

f) stipula di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e con, le associazioni di promozione sociale accreditate.».

7. La rubrica dell'art. 23 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni relative all'erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari».

8. I commi 1 e 5 dell'art. 23 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono abrogati.

9. Nella rubrica dell'art. 36-bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili» sono sostituite dalle seguenti: «interventi socio-assistenziali».

10. Nel comma 1 dell'art. 36-bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili» sono sostituite dalle seguenti: «relative alla realizzazione, in partenariato con i suddetti enti, di servizi e interventi socio-assistenziali».

Art. 40.

Modificazione dell'art. 28 (Assegno unico provinciale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

1. Dopo il comma 5 dell'art. 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 è inserito il seguente:

«5-bis. Nell'ambito dell'assegno unico, si tiene conto anche del canone di locazione per la prima casa di abitazione al fine di facilitare le famiglie che possono trovarsi in temporanea difficoltà economica.».

Art. 41.

Modificazioni dell'art. 19 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità 2003), e dell'art. 16 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

1. Nel comma 4-bis dell'art. 19 della legge provinciale sulle disabilità 2003 le parole: «La gestione del marchio può essere attribuita agli enti strumentali della provincia previsti dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)» sono soppresse.

2. Dopo il comma 4-bis dell'art. 19 della legge provinciale sulle disabilità 2003 è inserito il seguente:

«4-ter. Il marchio previsto dal comma 4-bis può essere istituito dalla provincia, che svolge le funzioni di ente di certificazione per la sua assegnazione, assicurando la separazione tra le funzioni di certificazione e le funzioni di gestione dei servizi che sono oggetto di certificazione. La giunta provinciale definisce con deliberazione le modalità di attuazione di questo comma disciplinando, in particolare, il processo di certificazione, i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti nel processo di certificazione e l'eventuale quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla provincia per il rilascio della certificazione.».

3. Nel comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011, dopo le parole: «livello locale che nazionale» sono inserite le seguenti: «, nonché all'art. 19, comma 4-ter, della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità 2003)».

4. Alla fine del comma 2.1 dell'art. 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono inserite le parole: «Questo comma non si applica agli operatori che partecipano ai processi di certificazione previsti dall'art. 11 di questa legge e dall'art. 19, comma 4-ter, della legge provinciale sulle disabilità 2003.».

Art. 42.

Modificazioni dell'art. 11-bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)

1. Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 11-bis della legge provinciale n. 6 del 2010 sono abrogate.

2. La lettera d) del comma 2 dell'art. 11-bis della legge provinciale n. 6 del 2010 è sostituita dalla seguente:



«d) dei servizi sociali territoriali e dei corpi di polizia locale, designati dal Consiglio delle autonomie locali;».

3. Il comma 3 dell'art. 11-bis della legge provinciale n. 6 del 2010 è sostituito dal seguente:

«3. Possono far parte del gruppo interistituzionale rappresentanti del commissariato del governo per la Provincia di Trento e delle forze dell'ordine, previa intesa con le amministrazioni di appartenenza. Possono inoltre essere invitati a partecipare agli incontri del gruppo rappresentanti di altri enti pubblici e di enti del terzo settore.».

Art. 43.

Integrazione dell'art. 26 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Dopo il comma 7-bis dell'art. 26 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«7-ter. Con deliberazione della giunta provinciale sono individuate, nell'ambito del finanziamento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, misure volte a favorire il recupero straordinario delle liste d'attesa, anche partecipando agli oneri a carico dei cittadini che ricorrono a prestazioni svolte intramoenia, definendo criteri, condizioni e modalità per l'attuazione delle predette misure; tali misure costituiscono livello aggiuntivo rispetto alle altre misure adottate per il medesimo fine con il piano operativo provinciale per il recupero delle liste di attesa.».

2. Per i fini del comma 7-ter dell'art. 26 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 e 500.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria).

Art. 44.

Modificazione dell'art. 45 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Alla fine del comma 3-bis dell'art. 45 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inserite le parole: «Il piano considera la necessità di assunzione di psicologi da destinare al sostegno di malati oncologici.».

Art. 45.

Integrazione dell'art. 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Dopo il comma 6-bis dell'art. 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«6-bis 1. Al fine di sviluppare nuovi modelli gestionali volti ad aumentare l'efficienza nella cura del paziente e a garantire continuità delle terapie farmacologiche, la provincia promuove, nell'ambito del finanziamento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, la realizzazione di progetti da parte della medesima Azienda; volti in particolare all'automazione del processo di allestimento delle terapie oncologiche e alla distribuzione diretta di farmaci nei presidi ospedalieri dei territori periferici.».

Art. 46.

Modificazioni della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura), e abrogazione di disposizioni regolamentari connesse

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale n. 2 del 2008 è inserito il seguente:

«2-bis. In materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali e in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo si applica la normativa statale.».

2. L'art. 4 della legge provinciale n. 2 del 2008 è abrogato.

3. La rubrica dell'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 2008 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di profilassi».

4. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 2008, dopo le parole: «dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo».

5. I commi 2 e 3 dell'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 2008 sono abrogati.

6. L'art. 6 della legge provinciale n. 2 del 2008 è abrogato.

7. La rubrica dell'art. 7 della legge provinciale n. 2 del 2008 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di nomadismo».

8. Il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale n. 2 del 2008 è abrogato.

9. Nel comma 4 dell'art. 10 della legge provinciale n. 2 del 2008, dopo le parole: «come stabilito dal regolamento» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale in materia».

10. L'art. 16 della legge provinciale n. 2 del 2008 è sostituito dal seguente:

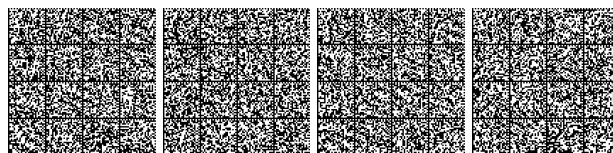
«Art. 16 (*Vigilanza e sanzioni*). — 1. All'Azienda provinciale per i servizi sanitari sono affidati compiti di vigilanza sull'applicazione di questa legge. L'azienda può avvalersi della collaborazione del personale del corpo forestale e della polizia municipale.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) il pagamento di una somma da 120 euro a 360 euro in caso di violazione degli articoli 8 e 10 e delle relative norme regolamentari;

b) il pagamento di una somma da 150 euro a 700 euro per le violazioni dell'art. 11 e delle relative norme regolamentari.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione degli obblighi in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, e in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale.



4. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono raddoppiate in caso di recidiva. Per la loro applicazione si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. L'emissione dell'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione previste dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o ai dirigenti dell'azienda da questo previamente incaricati. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono introitati nel bilancio dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.».

11. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto del presidente della provincia 8 agosto 2012, n. 14-89/Leg concernente «Regolamento concernente l'esecuzione della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura)», sono abrogati.

Art. 47.

Modificazioni della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 12 del 2022, dopo le parole: «connessi allo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai suddetti servizi,» sono inserite le seguenti: «comprensiva di un margine di utile ragionevole,».

2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 12 del 2022 è sostituita dalla seguente:

«d) supporto alle attività di miglioramento della qualità della vita e del territorio, svolte in ambito di sicurezza integrata nelle forme e con gli strumenti previsti dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e gestione di situazioni emergenziali in materia di protezione civile.».

3. Nella lettera d) del comma 2 dell'art. 10 della legge provinciale n. 12 del 2022, dopo le parole: «connessi allo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico,» sono inserite le seguenti: «comprensiva di un margine di utile ragionevole,».

4. Nel comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale n. 12 del 2022, dopo le parole: «sostenuti per lo svolgimento degli obblighi stessi» sono inserite le seguenti: «, comprensiva di un margine di utile ragionevole».

Art. 48.

Fondo per sostenere il costo del lavoro nei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi

1. In relazione ai rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024 per il personale dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, la provincia istituisce un fondo per sostenere il costo del lavoro nell'ambito dei predetti servizi svolti dagli enti del terzo settore e dagli altri soggetti privati senza scopo di lucro per conto della provincia e degli altri enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato di cui all'art. 79 dello statuto

speciale. Con deliberazione della giunta provinciale sono individuati i criteri di ripartizione del fondo e le disposizioni per l'attuazione di questo articolo. trasferimenti delle risorse agli enti diversi dalla provincia sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi di settore che disciplinano questi enti.

2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa di settore, il fondo previsto dal comma 1 è utilizzato, per le finalità previste dal medesimo comma, anche per finanziare le rinegoziazioni delle condizioni contrattuali volte a ripristinare l'equilibrio sinallagmatico.

3. Il comma 3 dell'art. 63 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9, e il comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3, sono abrogati.

4. Per i fini di questo articolo è stanziato in bilancio l'importo di 6.100.000 euro per l'anno 2024, 17.800.000 euro per l'anno 2025 e 19.500.000 euro per l'anno 2026 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 19.500.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 49.

Integrazione dell'art. 3 (Progetti per il miglioramento della sicurezza stradale) della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 3 del 2024 sono inserite le parole: «, anche mediante cessione in proprietà».

Sezione VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Art. 50.

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

1. Dopo il comma 1-ter dell'art. 15-ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«1-ter 1. Al fine di favorire l'economia circolare la provincia, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di stato, può inoltre concedere contributi fino al 50 per cento della spesa ammessa per la realizzazione, da parte di aziende agricole singole o associate e di consorzi o cooperative costituiti tra imprese agricole, di strutture, impianti o attrezzature di lavorazione dei materiali derivanti dal trattamento effettuato tramite gli impianti previsti dal comma 1-ter, funzionali all'ottenimento di prodotti destinati a essere impiegati agronomicamente.».

2. Il comma 2 dell'art. 42 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:



«2. Per poter beneficiare degli interventi di cui al comma 1, i criteri e le modalità per l'attuazione delle iniziative previsti dall'art. 3 stabiliscono, a seconda delle specie allevate, i seguenti requisiti:

a) la densità di capi allevati in azienda in termini di rapporto UBA per ettaro di superficie destinata all'alimentazione del bestiame;

b) la capacità produttiva in unità foraggiere dell'azienda, compreso il pascolo, rispetto al fabbisogno alimentare del bestiame allevato;

c) le dotazioni necessarie per la gestione delle deiezioni.».

3. Il comma 3 dell'art. 42 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è abrogato.

4. Nel comma 6 dell'art. 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: «s'intendono gli eventi considerati negli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 204 del 1° luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «s'intendono gli eventi naturali avversi considerati nella normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo».

5. Per i fini del comma 1-ter 1 dell'art. 15-ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).

Art. 51.

Integrazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

1. Dopo il comma 5-*quater* dell'art. 95 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

«5-*quinquies*. Negli impianti di stoccaggio dei depuratori provinciali possono essere conferiti da parte di soggetti terzi rifiuti della medesima tipologia di quelli prodotti dai depuratori medesimi, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Agenzia della depurazione.».

2. Dopo il comma 2-*ter* dell'art. 96 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

«2-*quater*. Con deliberazione della giunta provinciale sono stabilite le tariffe per la gestione dei rifiuti previsti dall'art. 95, comma 5-*quinquies*; alle operazioni di stoccaggio e smaltimento del vaglio prodotto dai rifugi alpini ed escursionistici, dotati delle attrezzature di grigliatura degli scarichi fognari previste dal piano stralcio al piano provinciale di risanamento delle acque per i rifugi alpini ed escursionistici, provvede la provincia con oneri a proprio carico, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.».

3. Il comma 2-*quater* dell'art. 96 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si

applica anche alle operazioni di stoccaggio e smaltimento del vaglio prodotto dai rifugi alpini ed escursionistici autorizzate a decorrere dal 1° luglio 2024.

4. Per i fini del comma 2-*quater* dell'art. 96 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, introdotto dal comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 04 (Servizio idrico integrato). Per gli anni successivi alla quantificazione dell'onere si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 52.

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. Nel numero 2) della lettera e) del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «quadro conoscitivo di cui all'art. 23, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «quadro conoscitivo di cui all'art. 23, comma 2, lettera a)».

2. Dopo il numero 2) della lettera e) del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«2-*bis*) di nuove aree destinate alla realizzazione di esercizi alberghieri, escluse le residenze turistico-alberghiere, realizzati secondo criteri che consentano l'innalzamento della qualità dell'offerta turistica e che rispondano a elevati standard di qualità architettonica ed efficienza energetica, solo con riguardo ad aree agricole di cui all'art. 37 delle norme di attuazione del PUP contigue ad aree già insediate e se sono dimostrati, con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'art. 20 integrata con idonee valutazioni di carattere socio-economico in ordine alle esigenze di qualificazione e completamento dell'offerta turistica del territorio di riferimento, l'assenza di soluzioni alternative, con riferimento al possibile e razionale utilizzo delle aree esistenti o già insediate, e la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio;».

3. Nel comma 4 dell'art. 70 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: «La giunta provinciale si esprime sui ricorsi presentati ai sensi del comma 2, sentito il parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio» sono sostituite dalle seguenti: «La giunta provinciale si esprime sui ricorsi presentati ai sensi del comma 2, sentito il parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, respingendo oppure accogliendo, anche con prescrizioni, il ricorso».

4. Il comma 2-*quinquies* dell'art. 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«2-*quinquies*. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-*quater*, se l'attività alberghiera è cessata da almeno un anno il comune, con variante semplificata al PRG ai sensi dell'art. 39, comma 1, può imprimere all'area esclusivamente una destinazione residenziale ordinaria, attraverso l'apposizione del vincolo di destinazione.».



Art. 53.

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007:

- a) il comma 2 dell'art. 107;
- b) il comma 8 dell'art. 108;
- c) il comma 5 dell'art. 109;
- d) il comma 5 dell'art. 110.

2. Dopo la lettera i-bis) del comma 1 dell'art. 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserita la seguente:

«i-ter) il pagamento di una somma pari al 20 per cento del costo dell'intervento in caso di mancata esecuzione degli interventi di rinverdimento e delle opere di regimazione previsti dall'art. 98, comma 1, lettera e). In questi casi il dirigente del dipartimento competente in materia di foreste determina, sulla base delle voci dell'elenco prezzi vigente previsto dall'art. 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), la somma dovuta ed emette la relativa ingiunzione di pagamento; per questa sanzione è escluso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);».

3. Il comma 2 dell'art. 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è abrogato.

4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

«2-ter. Le sanzioni previste dal comma 1, lettere a), b) e b-bis), non si applicano in caso di varianti in corso d'opera comprese entro il 10 per cento delle misure di progetto autorizzato ai sensi dell'art. 16 e non superiori, rispettivamente, a duecento metri cubi di terreno movimentato e a un'ara di superficie trasformata, a condizione che vengano autorizzate ai sensi dell'art. 16 entro la conclusione dei lavori.».

5. Nel comma 4 dell'art. 112 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «1-bis, lettera b)».

6. Nel comma 1 dell'art. 113 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, la giunta provinciale fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.» sono soppresse.

Art. 54.

Integrazioni dell'art. 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserito il seguente:

«1-bis. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata dalla giunta provinciale ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - media nazionale - verificata nei cinque anni precedenti. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se è inferiore.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserito il seguente:

«2-bis. Per le sanzioni previste da quest'articolo il trasgressore è ammesso a pagare una somma ridotta del 30 per cento rispetto alla somma corrispondente alla misura ridotta prevista dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.».

3. Per la prima applicazione dell'art. 11, comma 1-bis, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la giunta provinciale procede all'aggiornamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma 2-bis dell'art. 11 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle infrazioni accertate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 55.

Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 46 della legge provinciale sulla caccia 1991 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata dalla giunta provinciale ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - media nazionale - verificata nei cinque anni precedenti. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se è inferiore.».

2-ter. Per le sanzioni previste da quest'articolo il trasgressore è ammesso a pagare una somma ridotta del 30 per cento rispetto alla somma corrispondente alla misura ridotta prevista dall'art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.».



2. Nel comma 2 dell'art. 47 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: «spetta al dirigente del servizio faunistico» sono sostituite dalle seguenti: «spetta al dirigente del dipartimento competente in materia di fauna selvatica».

3. Nel comma 1 dell'art. 48 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: «dal dirigente del servizio faunistico» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente del dipartimento competente in materia di fauna selvatica».

4. Nel comma 1 dell'art. 49 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: «il dirigente del servizio faunistico» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente del dipartimento competente in materia di fauna selvatica».

5. Il comma 2 dell'art. 49 della legge provinciale sulla caccia 1991 è sostituito dal seguente:

«2. In relazione alle violazioni previste dal comma 1 e, fermo restando quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, in relazione alle violazioni previste dall'art. 46, comma 1, lettera b), primo periodo, e lettere l), m) e o), a definizione del procedimento penale e del procedimento amministrativo, anche se è stato effettuato il pagamento in misura ridotta o l'oblazione, il dirigente del dipartimento competente in materia di fauna selvatica dispone la sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale fino a tre anni, con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento. A tal fine l'anno venatorio inizia con la prima domenica di settembre e si conclude il 31 gennaio dell'anno seguente.».

6. Dopo il comma 2 dell'art. 49 della legge provinciale sulla caccia 1991 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In relazione alla violazione prevista dall'art. 46, comma 1, lettera m), la sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale si applica se la violazione riguarda:

a) le prescrizioni tecniche concernenti l'omessa o l'incompleta annotazione o l'omessa o l'incompleta denuncia degli abbattimenti di specie soggette ai programmi di prelievo previsti dall'art. 28, oppure l'omessa denuncia di uscita;

b) la disciplina dell'accompagnamento.

2-ter. In relazione alla violazione prevista dall'art. 46, comma 1, lettera o), la sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale si applica se la violazione riguarda un abbattimento che determina il mancato rispetto della ripartizione fra riserve dei capi da abbattere.

2-quater. La sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale non si applica se il trasgressore comunica spontaneamente la violazione commessa al personale di vigilanza, per avviare gli accertamenti rispetto alla relativa violazione.

2-quinquies. Nel periodo della sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale il trasgressore non può esercitare la caccia e non possono essergli rilasciati altri tipi di permesso.».

7. I commi 3, 4 e 6 dell'art. 49 della legge provinciale sulla caccia 1991 sono abrogati.

8. Per la prima applicazione dell'art. 46, comma 2-bis, della legge provinciale sulla caccia 1991, introdotto dal

comma 1 del presente articolo, la giunta provinciale procede all'aggiornamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Il comma 2-ter dell'art. 46 della legge provinciale sulla caccia 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica alle infrazioni accertate dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 56.

Integrazioni dell'art. 22 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca 1978)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 22 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

«3-bis. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - media nazionale - verificatasi nei cinque anni precedenti. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se è inferiore.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 22 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

«4-bis. Per le sanzioni previste da quest'articolo il trasgressore è ammesso a pagare una somma ridotta del 30 per cento rispetto alla somma corrispondente alla misura ridotta prevista dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.».

3. Per la prima applicazione dell'art. 22, comma 3-bis, della legge provinciale sulla pesca 1978, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la giunta provinciale procede all'aggiornamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma 4-bis dell'art. 22 della legge provinciale sulla pesca 1978, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle infrazioni accertate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 57.

Integrazione della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'art. 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema apicoltura)

1. Dopo il comma 1-quinquies dell'art. 1 della legge provinciale n. 9 del 2018 è inserito il seguente:

«1-sexies. Per l'attuazione delle misure previste da questo articolo e, in particolare, l'abbattimento e gli interventi volti al ripristino della naturale diffidenza nei confronti dell'uomo e delle sue attività dei soggetti appartenenti alle specie previste dal comma 1, anche con riferimento alla realizzazione di studi volti all'individuazione di nuove modalità operative e al ricorso a nuove tecnologie, la provincia stanZIA per il 2024, 50.000 euro.



Per assicurare la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica l'abbattimento è autorizzato ai sensi del comma 1 in caso di comportamenti pericolosi, anche senza attacchi di persone con contatto fisico, nel rispetto del limite fissato ai sensi del comma 1-ter.».

2. Per i fini del comma 1-sexies dell'art. 1 della legge provinciale n. 9 del 2018, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione).

Art. 58.

Integrazione dell'art. 17 della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in Provincia di Trento)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:

«1-bis. La prevenzione degli incendi comprende anche lo svolgimento degli adempimenti connessi alla valutazione e alla qualificazione dei tecnici manutentori degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, nonché il rilascio della relativa attestazione, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia. Resta ferma la possibilità di stipulare convenzioni con il corpo nazionale dei vigili del fuoco per avvalersi del suo supporto nello svolgimento di questi adempimenti.».

2. Per i fini del comma 1-bis dell'art. 17 della legge provinciale n. 9 del 2011, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 01 (Sistema di protezione civile). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 150.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 59.

Misure straordinarie per gli interventi relativi alle caserme dei corpi dei vigili del fuoco volontari

1. In considerazione dell'aumento dei costi dei progetti di interventi relativi alle caserme dei vigili del fuoco volontari ammessi a contributo ai sensi dell'art. 21-bis della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), e per i quali il contributo non è stato ancora concesso alla data di entrata in vigore della presente legge, la cassa provinciale antincendi può utilizzare risorse del proprio bilancio per finanziare l'aumento dei costi dei progetti revisionati anche per l'aggiornamento all'elenco prezzi vigente previsto dall'art. 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993). Con deliberazione della giunta provinciale sono individuati i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma.

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.600.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 01 (Sistema di protezione civile).

Sezione VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 60.

Modificazioni dell'art. 36-ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)

1. I commi 1, 2 e 2-bis dell'art. 36-ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990 sono abrogati.

2. Nel comma 3 dell'art. 36-ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990 le parole: «previste da questo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di centrale di committenza e di centrale di acquisto e soggetto aggregatore».

3. Nel comma 3 dell'art. 36-ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990 le parole: «stipulando una convenzione ai sensi dell'art. 16-bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Nella programmazione dell'attività dell'agenzia si tiene conto della disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione le risorse ai sensi di questo comma. Per le predette finalità e ove la convenzione lo preveda,» sono sostituite dalle seguenti: «stipulando appositi accordi. Per queste finalità e se l'accordo lo prevede».

Art. 61.

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

1. Nella lettera h) del comma 2 dell'art. 13-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, dopo le parole: «del progetto» sono inserite le seguenti: «, delle relative varianti».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Questo comma si applica a decorrere dalla data prevista dalla normativa statale, salvi i casi in cui è già stato affidato l'incarico di progettazione o è già stata avviata la relativa procedura di affidamento.

1-ter. Il comma 1-bis si applica ai lavori pubblici d'importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea.».

3. Nel comma 1 dell'art. 46-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: «per un valore pari al 5 per cento dell'importo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «per un valore pari al 20 per cento dell'importo stesso».



4. Il comma 4 dell'art. 46-*bis* della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

«4. L'anticipazione è erogata all'appaltatore nei termini previsti dalla normativa statale, a seguito dell'effettivo inizio dei lavori, anche in caso di consegna anticipata dei medesimi prima della stipula del contratto e comunque previa costituzione da parte dell'appaltatore di idonea garanzia fideiussoria.».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 46-*bis* della legge provinciale sui lavori pubblici 1996 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica provinciale nell'ambito del sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'art. 79 dello statuto speciale di autonomia, in ogni caso l'anticipazione erogabile non può superare l'importo di 2 milioni di euro, o, in caso di contratti di importo superiore a 40 milioni di euro, il 5 per cento dell'importo di contratto.».

6. Dopo il comma 2 dell'art. 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Ai fini del comma 2, per importo del progetto s'intende l'importo dei lavori posti a base d'appalto, comprese le eventuali opzioni previste e con esclusione delle ulteriori voci comprese nel quadro economico.».

7. Dopo la lettera b-*bis*) del comma 1 dell'art. 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserita la seguente:

«b-*ter*) le varianti a contratti in corso di esecuzione che derivano dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi e dalla rinegoziazione delle condizioni contrattuali;».

8. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserita la seguente:

«e-*bis*) controversie per prevenire e risolvere le quali è costituito il collegio consultivo tecnico;».

9. L'art. 58.25 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e l'art. 103 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10, sono abrogati.

10. L'art. 46-*bis* della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dai commi 3 e 4, si applica con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 62.

Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

1. Il comma 2-*bis* dell'art. 2 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è abrogato.

2. Dopo l'articolo-*ter* della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

«Art. 5-*quater* (Copertura degli oneri di assicurazione del personale). — 1. Nei casi previsti dalla normativa statale la spesa inerente agli oneri di assicurazione del personale

è assunta a carico del bilancio dell'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito degli stanziamenti destinati alla spesa per appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture.».

3. Dopo il comma 8-*bis* dell'art. 10 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

«8-*ter*. Al fine di garantire la qualità della prestazione, gli incarichi relativi ai servizi di ingegneria e architettura sono affidati di norma distintamente con riguardo alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza, in considerazione della natura, specificità e contenuto omogeneo di ciascuna prestazione.».

4. La lettera v) del comma 5 dell'art. 17 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è abrogata.

5. Il comma 2 dell'art. 28-*bis* della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è sostituito dal seguente:

«2. L'APAC verifica il possesso dei requisiti di ordine generale in capo al soggetto proponente e la completezza della documentazione.».

Art. 63.

Disposizioni transitorie per l'applicazione nell'anno 2024 dell'elenco prezzi relativo all'anno 2023

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 3-*bis*, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per i progetti in corso di elaborazione nella vigenza dell'elenco prezzi relativo all'anno 2023, quest'elenco può essere utilizzato per tutto l'anno 2024, a condizione che questi progetti siano approvati anche solo in linea tecnica entro il 30 settembre 2024 e che siano posti in gara entro il 31 dicembre 2024.

Art. 64.

Direttive per il riconoscimento di retribuzioni incentivanti ai segretari comunali

1. La giunta provinciale formula all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale apposite direttive per la previsione, nell'ambito della contrattazione collettiva, di criteri e condizioni in base ai quali le retribuzioni incentivanti previste dall'art. 5-*bis*, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono riconosciute ai segretari comunali, fermo restando il rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione nei casi previsti dalla normativa statale.

2. La giunta provinciale formula all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale apposite direttive per il riconoscimento ai segretari comunali, nell'ambito della contrattazione collettiva, di un incremento della retribuzione di posizione o di risultato anche connessa all'assunzione di responsabilità connesse alla garanzia di conformità dell'ente ai sistemi organizzativi obbligatori, inclusa la normativa in materia di anticorruzione, antiriciclaggio e protezione dei dati personali, nonché alla transizione digitale e in caso di assenza o vacanza per periodi significativi



dei responsabili delle strutture organizzative, autorizzando a tal fine la spesa di 300.000 euro a partire dall'anno 2025.

3. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti da quest'articolo, si provvede integrando gli stanziamenti disposti da questa legge con 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 300.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Sezione IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ

Art. 65.

Ulteriori disposizioni in materia di IRPEF

1. Nell'ambito della manovra di bilancio per il 2025, la disciplina delle agevolazioni dell'addizionale regionale all'IRPEF è modificata al fine di introdurre maggiore gradualità nell'imposizione, tenendo conto, in particolare, della presenza di figli a carico.

Art. 66.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 67.

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella C.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella C.

Capo II

DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 68.

Assestamento del bilancio di previsione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2024-2026 di cui all'art. 2 della legge provinciale

8 agosto 2023, n. 10, sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente «Assestamento del bilancio di previsione 2024-2026».

2. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1, lo stato di previsione dell'entrata e della spesa presenta le seguenti variazioni:

a) anno 2024: in termini di competenza + 1.015.464.465,83 euro; in termini di cassa + 2.014.053.708,18 euro;

b) anno 2025: in termini di competenza + 419.839.996,60 euro;

c) anno 2026: in termini di competenza + 352.683.096,39 euro.

3. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente «Assestamento del bilancio di previsione 2024-2026», previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati a seguito dell'assestamento del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 69.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 5 agosto 2024

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(*Omissis*).

24R00297

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2024, n. 15.

Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla l.r. 38/2007.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 dell'8 maggio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

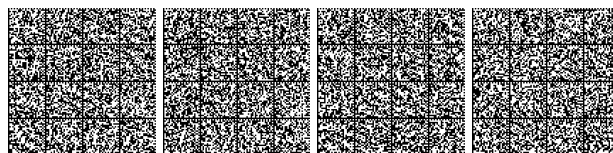
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;



Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e, in particolare, l'art. 15 (Responsabile unico del progetto «RUP»);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 2022, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell'art. 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio»). Disciplina sulle modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico);

Considerato che:

1. Il decreto legislativo n. 36/2023 ha introdotto importanti novità in materia di appalti, tra cui il responsabile unico di progetto (RUP); l'art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, infatti, nel disciplinare le attività di competenza del RUP dispone che le stazioni appaltanti possono dotarsi di modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi della programmazione, progettazione ed esecuzione e di un responsabile di procedimento per la fase affidamento;

2. L'allegato I.2 al decreto legislativo n. 36/2023 «Attività del RUP», che disciplina i compiti del RUP, distinti tra quelli comuni per tutte le fasi e quelli per la fase di affidamento e per la fase di esecuzione, all'art. 7, comma 1, lettera a), nell'ambito dei compiti relativi alla fase dell'affidamento tiene conto della possibile presenza di uffici o servizi dedicati alla verifica della documentazione amministrativa sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante;

3. A seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 36/2023, è stata innovata profondamente la normativa in materia di appalti e si rende necessaria una generale revisione della legge regionale n. 38/2007 e dei relativi atti attuativi;

4. Nelle more della suddetta revisione, allo scopo di fornire indicazioni agli uffici regionali occorre intanto procedere:

a) disciplinare il modello organizzativo regionale che prevede la nomina del RUP e dei responsabili del procedimento di fase di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e al relativo allegato I.2;

a) dettare le disposizioni organizzative per la verifica della documentazione amministrativa, per la funzione di presidente di gara, nonché per l'approvazione degli

atti di programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici della Giunta regionale;

5. Al fine di coadiuvare le stazioni appaltanti e gli enti concedenti del territorio regionale nella verifica dei progetti per gli aspetti strutturali e sismici, la cui competenza resta in capo alla regione, occorre inserire la possibilità per gli stessi di richiedere, nei soli casi in cui la verifica sia eseguita al loro interno, un parere non vincolante al settore regionale competente in materia di sismica sul progetto esecutivo con riferimento alle categorie di opere di cui all'allegato A del d.p.g.r. 1/R/2022;

6. La presente legge non comporta oneri nuovi o aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, se ne dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito oggettivo e finalità

1. La presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e dell'allegato I.2 allo stesso decreto legislativo n. 36/2023, detta le disposizioni organizzative per lo svolgimento delle procedure di gara e, in particolare, per l'individuazione del responsabile unico del progetto (RUP) e per la nomina dei responsabili di procedimento di fase, nonché per la verifica della documentazione amministrativa nelle procedure di gara aperta per lavori pubblici, servizi e forniture e nelle procedure negoziate di lavori pubblici. La presente legge detta, altresì, la disciplina per il rilascio di un parere tecnico finalizzato all'accertamento di conformità alle norme tecniche in materia sismica nell'ambito della verifica di cui all'art. 42 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023.

2. Per quanto non espressamente disciplinato con la presente legge, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 36/2023.

3. Restano ferme le disposizioni in materia di appalti contenute in leggi regionali di disciplina di specifici settori.

Art. 2.

Ambito soggettivo

1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'attività contrattuale:

a) della Giunta regionale;



b) degli enti, organismi, agenzie e aziende istituite con legge regionale e agli enti parco regionali, salvo diversa disposizione della legge istitutiva.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle aziende unità sanitarie locali (USL), all'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) ed agli altri soggetti del Servizio sanitario regionale (SSR) che osservano le disposizioni della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

3. Il Consiglio regionale disciplina la propria attività contrattuale nel regolamento interno di amministrazione e contabilità nell'ambito della propria autonomia di cui alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

4. Le disposizioni relative al rilascio del parere tecnico di cui all'art. 9 si applicano a tutte le stazioni appaltanti e agli enti concedenti del territorio regionale.

Capo II

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RUP, PER LA NOMINA DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO DI FASE, PER LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E PER IL RILASCIO DEL PARERE TECNICO NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI CUI ALL'ART. 42 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023

Art. 3.

Dirigente responsabile del contratto e responsabile unico di progetto

1. Ai fini della presente legge, nel rispetto della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), il dirigente competente per materia è qualificato come dirigente responsabile del contratto (DRC), è individuato come RUP e adotta tutti i provvedimenti della procedura contrattuale.

2. Il DRC, nel rispetto della legge regionale n. 1/2009, può nominare RUP, con proprio decreto o con altro atto individuato nella delibera di cui all'art. 7, comma 1, un dipendente appartenente alla struttura di cui è titolare, inquadrato nell'area più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento e che sia titolare di incarico di posizione di elevata qualificazione, oppure, in assenza, un dipendente scelto a seguito di specifico avviso tra i dipendenti in servizio con analogo inquadramento e incarico all'interno dell'amministrazione regionale. Il RUP, nominato dal DRC, propone allo stesso l'adozione di tutti gli atti a rilevanza esterna.

3. Nell'ipotesi in cui il DRC, ai sensi del comma 2, nomina RUP un dipendente con incarico di elevata qualificazione appartenente alla struttura di cui lo stesso DRC è titolare, può delegare al medesimo l'adozione degli atti a rilevanza esterna con le modalità definite all'art. 8.

Art. 4.

Disposizioni per la nomina del responsabile di procedimento di fase

1. Il DRC, anche su proposta del RUP laddove diverso dal DRC, con proprio decreto, può nominare i responsabili di procedimento di fase, prima dell'avvio delle attività affidate agli stessi.

2. Possono essere nominati due responsabili di procedimento di fase, uno per la fase della programmazione, progettazione ed esecuzione e uno per la fase dell'affidamento. Può essere nominato il responsabile di procedimento per una sola fase. Non può essere nominato un unico responsabile di procedimento per entrambe le fasi.

3. Nel provvedimento di nomina di cui al comma 1, il DRC attribuisce ai responsabili di procedimento di fase i compiti tra quelli previsti dagli articoli 6, 7 e 8, dell'allegato I.2 del decreto legislativo n. 36/2023 in relazione alla fase a cui gli stessi afferiscono, salvo quelli che ritenga di riservare al RUP, oppure a sé stesso in qualità di RUP.

4. In caso di nomina dei responsabili del procedimento di fase di cui al comma 1, gli stessi propongono al DRC oppure al RUP, laddove diverso dal DRC, l'adozione degli atti relativi alla procedura per la quale sono nominati.

5. Il responsabile del procedimento di fase è individuato fra i dipendenti in servizio nella struttura di cui è titolare il DRC di cui all'art. 3, inquadrato nell'area più elevata del sistema di classificazione previsto dal CCNL di riferimento, oppure è scelto a seguito di specifico avviso tra i dipendenti in servizio con lo stesso inquadramento all'interno dell'amministrazione regionale.

Art. 5.

Struttura competente per la verifica della documentazione amministrativa nelle procedure di gara della Giunta regionale. Presidenza delle gare.

1. Nelle procedure di gara aperte per lavori, servizi e forniture di competenza della Giunta regionale, il settore competente in materia di attività contrattuale provvede alla verifica della documentazione amministrativa a corredo delle offerte presentate dagli operatori economici.

2. Nelle procedure di cui al comma 1, il dirigente del settore competente in materia di attività contrattuale assume la qualifica di presidente di gara e procede alla verifica della documentazione amministrativa e approva, con proprio decreto, l'elenco delle offerte ammesse e di quelle escluse.

3. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nelle procedure aperte e ristrette, le funzioni di presidente di gara sono svolte secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione.



Art. 6.

Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di gara della Giunta regionale con il criterio del minor prezzo e per lo svolgimento delle procedure negoziate.

1. Nelle procedure aperte per lavori, servizi e forniture della Giunta regionale, in caso di aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, il dirigente del settore competente in materia di attività contrattuale, in qualità di presidente di gara, opera quale seggio di gara monocratico ai sensi dell'art. 93, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023, e, oltre alla verifica della documentazione amministrativa di cui all'art. 5, procede all'apertura delle offerte economiche e, con proprio decreto, approva l'elenco delle offerte ammesse ed escluse e la classifica della gara.

2. Nelle procedure negoziate della Giunta regionale per l'affidamento di lavori di cui all'art. 50, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 36/2023, individuate nella deliberazione di cui all'art. 7, comma 1, il DRC, in qualità di RUP, nel decreto di avvio della procedura può indicare di avvalersi del settore competente in materia di attività contrattuale per la verifica della documentazione amministrativa di cui all'art. 5. In caso di aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, il dirigente del settore competente in materia di attività contrattuale, in qualità di presidente di gara, opera anche quale seggio di gara monocratico e svolge le funzioni di cui al comma 1.

Art. 7.

Attuazione da parte della Giunta regionale e programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori.

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le disposizioni operative per l'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, approva, altresì, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e le relative modifiche, nonché il programma triennale dei lavori pubblici con l'elenco annuale e le relative modifiche in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 36/2023. Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici con l'elenco annuale dei lavori, e le relative modifiche, approvati dalla Giunta regionale, sono trasmessi al Consiglio regionale.

Art. 8.

Conferimento della delega al RUP

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 1/2009, con decreto del direttore generale della Giunta regionale sono definiti le modalità ed i criteri per il conferimento della delega di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 9.

Parere tecnico nell'ambito della verifica di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023

1. La struttura regionale competente in materia di sismica, su richiesta delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti del territorio regionale, nel caso in cui la verifica di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023 sia effettuata internamente alla stazione appaltante stessa, fornisce un parere tecnico non vincolante ai fini dell'accertamento di conformità alle norme tecniche, limitatamente alle categorie di opere di cui all'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 2022, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell'art. 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio»). Disciplina sulle modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico).

2. Il parere di cui al comma 1 può essere richiesto da tutte le stazioni appaltanti ed enti concedenti del territorio regionale.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Abrogazioni di articoli della legge regionale n. 38/2007

1. Nella legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), sono abrogati i seguenti articoli:

- a) art. 51 «Programmazione di forniture e servizi»;
- b) art. 54 «Dirigente responsabile del contratto»;
- c) art. 55 «Capitolati d'oneri e modulistica per la partecipazione alla gara»;
- d) art. 56 Disposizioni organizzative delle procedure di affidamento»;
- e) art. 57 «Presidenza delle gare»;
- f) art. 59 «Affidamenti in economia»;
- g) art. 59-bis «Acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza»;
- h) art. 60 «Aumento o diminuzione della prestazione nei contratti di forniture e servizi».

Art. 11.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 aprile 2024

GIANI

(*Omissis*).

24R00184

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2024, n. 16.

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 22 maggio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);

Considerato quanto segue:

1. Con la legge regionale n. 8/2006 la Regione Toscana ha disciplinato i requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio, recependo i contenuti dell'accordo del 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La normativa in questione ha stabilito per le piscine ad uso natatorio importanti obblighi a tutela della sicurezza igienico-sanitaria della balneazione e della sicurezza dei bagnanti;

2. Lo stesso accordo, in particolare, per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico ricettive, campeggi, villaggi turistici, nonché le piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, al punto 9.1. prevede la possibilità per le regioni di individuare peculiari modalità applicative delle disposizioni contenute nell'accordo stesso, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene, nonché di sanità pubblica;

3. Negli ultimi anni, a causa dei cambiamenti climatici e dei sempre più frequenti e prolungati periodi di siccità, è emersa la necessità di salvaguardare il più possibile la risorsa idrica, evitando al massimo gli sprechi, anche con l'introduzione di divieti per l'utilizzo dell'acqua da parte dei gestori dei servizi idrici, che hanno reso particolarmente difficoltosa la gestione delle piscine;

4. Emerge la volontà di garantire il razionale e sostenibile sfruttamento della risorsa idrica, accanto al tema della sostenibilità delle attività umane, nel rispetto dei più elevati livelli di tutela igienico sanitaria per l'utenza;

5. Si ritiene dunque di intervenire modificando la legge regionale n. 8/2006 e consentendo, per le piscine di cui al punto 2, la possibilità di procedere allo svuotamento ordinariamente annuale delle vasche, che non si rende tuttavia necessario qualora, nell'ambito delle attività riconducibili all'autocontrollo, sia comunque assicurato il rispetto dei parametri e delle ulteriori prescrizioni a garanzia dell'igiene delle piscine e della sicurezza per la salute degli utenti. È comunque fatto salvo l'obbligo dello svuotamento totale ogni tre anni;

6. Le autorità preposte alla vigilanza igienico-sanitaria condividono l'applicazione del sistema di autocontrollo come strumento di gestione efficace per la prevenzione e garanzia dell'igiene delle piscine e della sicurezza per la salute degli utenti;

7. Al fine di consentire una rapida attivazione delle misure previste dalla presente legge si ritiene opportuno disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

*Requisiti igienico-sanitari dell'acqua.
Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 8/2006*

1. Al comma 6-bis dell'art. 9 della legge regionale 9 marzo 2006 n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 7», sono soppresse.

2. Dopo il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 8/2006 è inserito il seguente:

«7-bis. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), lo svuotamento totale delle vasche è effettuato, di norma, una volta all'anno e non necessariamente all'inizio dell'apertura stagionale. Qualora nell'ambito delle procedure di autocontrollo adottate dal responsabile



delle piscine stesse, comprensive di analisi da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'apertura stagionale, sia assicurata la conformità dell'acqua rispetto ai parametri previsti all'allegato A del regolamento regionale di cui all'art. 5 e sia altresì assicurata l'osservanza delle ulteriori prescrizioni a garanzia dei requisiti igienico-sanitari delle piscine individuate dal regolamento medesimo, non è necessario effettuare annualmente lo svuotamento totale delle vasche. Le vasche devono comunque essere completamente svuotate almeno una volta ogni tre anni.».

Art. 2.

*Sanzioni. Modifiche all'art. 18
della legge regionale n. 8/2006*

1. Alla lettera *a*) del comma 6 dell'art. 18 della legge regionale n. 8/2006 le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 7 e 7-bis».

Art. 3.

*Disposizioni finali. Modifiche all'art. 26
della legge regionale n. 8/2006*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 8/2006 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 10 maggio 2024, n. 16 (Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio. Modifiche alla legge regionale n. 8/2006), il d.p.g.r. 23/R/2010 è adeguato alle disposizioni della legge regionale n. 16/2024 stessa.».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 26 della legge regionale n. 8/2006 è aggiunto il seguente:

«2-ter. Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale n. 16/2024 si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche al d.p.g.r. 23/R/2010.».

Art. 4.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 maggio 2024

GIANI

(*Omissis*).

24R00202

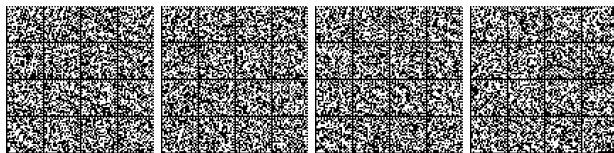
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-006) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

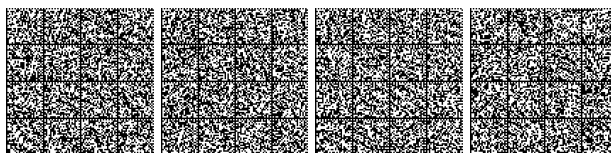
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

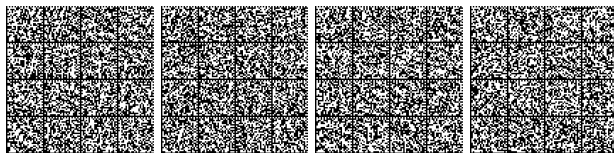
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 4,00

